

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 febbraio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 25. Sentenza 11 - 13 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Testo di legge ex art. 15, secondo comma, dello statuto - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione - Ricorso del Governo - Mancata presentazione di richiesta di referendum - Successiva pubblicazione della legge regionale di recepimento del testo di legge - Trasferimento del giudizio alla legge promulgata e pubblicata.

– Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lettera *s*), e comma 2, lettera *e*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge della Regione Valle d'Aosta in tema di disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ricorso del Governo - Dedotta violazione di parametri costituzionali e non di quelli statutari - Insussistenza di contestazioni sulla spettanza della competenza legislativa esercitata - Idoneità dei parametri evocati - Sussistenza.

– Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lettera *s*), e comma 2, lettera *e*).

– Costituzione, artt. 2, 3 e 51.

Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del rettore dell'Università della Valle d'Aosta e dei professori, ricercatori in ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Eccezioni inammissibilità delle censure di violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e del principio di eguaglianza per asserito difetto di motivazione - Reiezione.

– Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lettera *s*), e comma 2, lettera *e*).

– Costituzione, artt. 2, 3 e 51.

Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del rettore dell'Università della Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Lamentata restrizione del diritto di elettorato passivo in assenza di motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse generale - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di eguaglianza e del diritto di accesso alle cariche elettive - Non irragionevolezza della disposizione censurata - Non fondatezza della questione.

– Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lettera *s*).

– Costituzione, artt. 2, 3 e 51.

Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità dei professori, ricercatori in ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Insussistenza di esigenze di interesse pubblico idonee a legittimare la restrizione del diritto di elettorato passivo - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 2, lettera *e*).

– Costituzione, artt. 2, 3 e 51.

N. 26. Sentenza 11 - 13 febbraio 2008.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (giudizio per) - Conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Richiesta di acquisizione di atto irrilevante ai fini della decisione - Determinazione della Corte costituzionale di non prenderne visione e di restituirlo in plico chiuso alla ricorrente.

- Ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen.

Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Richiesta di svolgimento congiunto avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - Rifiuto da parte della Commissione parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla suddetta Procura della Repubblica - Eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Reiezione.

- Nota del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 17 settembre 2005, prot. n. 3490/ALPI; nota della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 21 settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV.
- Costituzione, artt. 101, 104, 107 e 112.

Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Richiesta di svolgimento congiunto avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - Rifiuto da parte della Commissione parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla suddetta Procura della Repubblica - Eccezione di inammissibilità del ricorso per contraddizione tra il *petitum* e la *causa petendi* - Reiezione.

- Nota del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 17 settembre 2005, prot. n. 3490/ALPI; nota della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 21 settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV.
- Costituzione, artt. 101, 104, 107 e 112.

Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Legittimazione a disporre accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Conseguenza - Non annullabilità dell'atto di conferimento del relativo «incarico peritale» adottato dal Presidente della Commissione stessa.

- Nota del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 17 settembre 2005, prot. n. 3490/ALPI.
- Costituzione, art. 82, comma secondo.

Parlamento - Commissioni parlamentari di inchiesta - Poteri di indagine - Diversità di ambito e funzione rispetto ai corrispondenti poteri degli organi giudiziari - Conseguente necessità che l'esercizio degli uni non avvenga a danno degli altri.

- Nota del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 17 settembre 2005, prot. n. 3490/ALPI; nota della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 21 settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV.
- Costituzione, artt. 101, 104, 107 e 112.

Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Richiesta di svolgimento congiunto avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - Rifiuto da parte della Commissione parlamentare - Menomazione delle prerogative dell'organo giudiziario requirente - Inosservanza del dovere di espletamento congiunto degli atti di indagine ai diversi fini cui sono preordinati i poteri di indagine delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e quelli degli organi giudiziari - Violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza alla Commissione parlamentare del potere di non acconsentire alla richiesta della suddetta Procura della Repubblica - Annullamento dell'atto di rifiuto.

- Nota della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 21 settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV.
- Costituzione, artt. 101, 104, 107 e 112; cod. proc. pen., art. 371; deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, artt. 1 e 6, comma 3; regolamento interno approvato il 4 febbraio 2004 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, art. 22, comma 1.....

Pag. 18

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 3. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 gennaio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Necessità del consenso informato reso per iscritto dai genitori - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con i principi fondamentali dettati dalle norme nazionali che non prevedono il consenso informato per la prescrizione di farmaci stupefacenti o psicotropi, introduzione di disciplina differenziata rispetto al resto del territorio nazionale - Denunciata lesione della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute, lesione del diritto alla salute, lesione della competenza statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

- Legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, art. 3.
- Costituzione, artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lett. m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Pag. 27

- N. 4. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole di sci - Obbligo di svolgere la propria attività soltanto nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale e non pure in forma associata con altri maestri di sci - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevole ostacolo all'attività lavorativa e condizionamento delle scelte professionali e imprenditoriali - Denunciata lesione del diritto al lavoro, del principio di libertà economica, del divieto di introdurre limitazioni dell'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio, contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e della libera concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, art. 7.
- Costituzione, artt. 4, 41 e 120, primo comma; trattato CE, artt. 49, 50 e 81; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole di sci - Disciplina del numero minimo di maestri di sci indispensabile per l'apertura di una scuola - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza della misura quantitativa stabilita, ostacolo all'attività lavorativa e condizionamento delle scelte professionali e imprenditoriali - Denunciata lesione del diritto al lavoro, del principio di libertà economica, del divieto di introdurre limitazioni dell'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio, contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e della libera concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, art. 8.
- Costituzione, artt. 4, 41 e 120, primo comma; trattato CE, artt. 49, 50 e 81; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole di sci - Sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle statuizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 29 del 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del diritto al lavoro, del principio di libertà economica, del divieto di introdurre limitazioni dell'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio, contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e della libera concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, art. 11.
- Costituzione, artt. 4, 41 e 120, primo comma; trattato CE, artt. 49, 50 e 81; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.

Pag. 29

- N. 5. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 gennaio 2008 (dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Trasporto - Norme della Regione Lombardia - Trasporto aereo - Previsione di un rappresentante nominato dalla Regione nel comitato di coordinamento degli aeroporti, in contrasto con le norme comunitarie che non inseriscono tra i soggetti ammessi a partecipare a tale organo consultivo i rappresentanti dei governi regionali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nella materia concorrente degli aeroporti, violazione dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29, art. 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; regolamento 95/93/CEE del 18 gennaio 1993, art. 5, comma 1.

Trasporto - Norme della Regione Lombardia - Trasporto aereo - Coordinamento aeroportuale - Attribuzione alla Regione del compito di concorrere a definire i parametri di coordinamento, in contrasto con le norme comunitarie che attribuiscono tale ruolo allo Stato membro e con le norme statali sulla istituzione e le competenze dell'E.N.A.C. - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nella materia esclusiva della sicurezza e nella materia concorrente degli aeroporti, violazione dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29, art. 4.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. h) e terzo; d.lgs. 4 ottobre 2007, n. 172, art. 3; regolamento 793/2004/CEE del 21 aprile 2004, artt. 4, commi 5 e 6.

Trasporto - Norme della Regione Lombardia - Trasporto aereo - Concessioni di gestione aeroportuale - Attribuzione alla Regione del potere di emanare direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC, aventi valore di linee guida vincolanti - Contrasto con il Codice della navigazione che attribuisce le competenze medesime al Ministero dei trasporti e all'ENAC e prevede un ruolo solo consultivo delle Regioni - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nella materia concorrente degli aeroporti, violazione dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29, art. 9.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 704.

Pag. 32

N. 23. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per la Liguria del 23 gennaio 2007.

Imposte e tasse - Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - Determinazione del relativo importo in misura percentuale del reddito complessivo rilevante ai fini dell'I.R.P.E.F. - Inclusione nella base imponibile dell'I.R.P.E.F. e, conseguentemente, nella base di calcolo del contributo per il Servizio sanitario nazionale, quali somme assimilate ai redditi di lavoro dipendente, degli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 tra gli oneri deducibili - Omessa previsione dell'esclusione dalla base di calcolo del detto contributo degli assegni periodici di mantenimento percepiti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito di separazione legale, in considerazione della ritenuta loro natura assistenziale e risarcitoria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata parificazione normativa di fattispecie non assimilabili - Asserta lesione del principio di capacità contributiva.

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

» 35

N. 24. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per la Liguria del 23 gennaio 2007.

Imposte e tasse - Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - Determinazione del relativo importo in misura percentuale del reddito complessivo rilevante ai fini dell'I.R.P.E.F. - Inclusione nella base imponibile dell'I.R.P.E.F. e, conseguentemente, nella base di calcolo del contributo per il Servizio sanitario nazionale, quali somme assimilate ai redditi di lavoro dipendente, degli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 tra gli oneri deducibili - Omessa previsione dell'esclusione dalla base di calcolo del detto contributo degli assegni periodici di mantenimento percepiti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito di separazione legale, in considerazione della ritenuta loro natura assistenziale e risarcitoria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata parificazione normativa di fattispecie non assimilabili - Asserta lesione del principio di capacità contributiva.

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

» 37

N. 25. Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 19 luglio 2007.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (in specie, guida sotto l'influenza dell'alcool) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deterioro trattamento riservato ai conducenti di ciclomotori o motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli a motore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, come sostituito dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, art. 3.

» 40

N. 26. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 10 ottobre 2007.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/1989 - Redazione in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2 e «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico» - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute.

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Obbligo del Ministro dei lavori pubblici di fissare con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/1989, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica - Adozione delle prescrizioni stesse in modo che «risulti garantito a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico» - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute.

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Edilizia e urbanistica - Norme in favore di mutilati ed invalidi civili - Barriere architettoniche - Luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Spazi riservati agli invalidi in carrozzella - Garanzia a favore dei disabili di cui alla legge n. 104/1992, dello stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute.

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Edilizia e urbanistica - Norme in favore di mutilati ed invalidi - Barriere architettoniche in luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Norme di attuazione dell'articolo 27 della legge n. 118/1971 emanate con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa - Garanzia a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, dello stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute.

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Edilizia e urbanistica - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche - Opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, di cui alla legge n. 13/1989 - Esecuzione in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di ugaglianza - Violazione del principio di tutela della salute

– Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24, comma 1.

– Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Pag. 41

N. 27. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 19 ottobre 2007.

Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri per la determinazione delle stesse.

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o).

– Costituzione, artt. 32, 41, 97 e 117.

Sanità pubblica - Regione Puglia - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui alla delibera della Giunta regionale 27 maggio 1997, n. 3006 in attuazione del decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri per la determinazione delle stesse.

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o) in combinato disposto con l'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 5 giugno 2007, n. 16.

– Costituzione, artt. 32, 41, 97 e 117. » 48

N. 28. Ordinanza del Tribunale di Barcellona P. G. - Sezione distaccata di Milazzo del 25 settembre 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza, a fronte della previsione di termini di prescrizione più lunghi per reati meno gravi.

– Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

– Costituzione, art. 3. » 55

N. 29. Ordinanza del Giudice di pace di Forlì del 10 luglio 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza, a fronte della previsione di termini di prescrizione più lunghi per reati meno gravi.

– Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

– Costituzione, art. 3. » 56

- N. 30. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste dell'8 agosto 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 111. Pag. 57
- N. 31. Ordinanza del Tribunale di Parma del 19 settembre 2007.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato meno gravi per le quali sono previsti termini di prescrizione più lunghi.
- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, art. 3. » 59
- N. 32. Ordinanza del Giudice di pace di Pisa del 9 febbraio 2007.
Circolazione stradale - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Configurazione dell'omessa comunicazione come fattispecie di illecito amministrativo sanzionato pecuniariamente - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Sostanziale imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Difetto di ragionevolezza - Contrasto con il principio *nemo tenetur se detegere*, operante nel sistema sanzionatorio amministrativo - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza n. 23/2007 di restituzione atti per *jus superveniens*.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lett. *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e 180, comma 8.
 - Costituzione, artt. 3 e 24. » 62

RETTIFICHE

Comunicato di rettifica relativo al titolo dell'ordinanza n. 840 del registro ordinanze 2007. Pag. 65

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 25

Sentenza 11 - 13 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Testo di legge *ex art. 15*, secondo comma, dello statuto - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione - Ricorso del Governo - Mancata presentazione di richiesta di *referendum* - Successiva pubblicazione della legge regionale di recepimento del testo di legge - Trasferimento del giudizio alla legge promulgata e pubblicata.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lettera *s*), e comma 2, lettera *e*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge della Regione Valle d'Aosta in tema di disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ricorso del Governo - Dedotta violazione di parametri costituzionali e non di quelli statutari - Insussistenza di contestazioni sulla spettanza della competenza legislativa esercitata - Idoneità dei parametri evocati - Sussistenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lettera *s*), e comma 2, lettera *e*).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 51.

Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del rettore dell'Università della Valle d'Aosta e dei professori, ricercatori in ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità delle censure di violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e del principio di eguaglianza per asserito difetto di motivazione - Reiezione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lettera *s*), e comma 2, lettera *e*).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 51.

Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del rettore dell'Università della Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Lamentata restrizione del diritto di elettorato passivo in assenza di motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse generale - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di eguaglianza e del diritto di accesso alle cariche elettive - Non irragionevolezza della disposizione censurata - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lettera *s*).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 51.

Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità dei professori, ricercatori in ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Insussistenza di esigenze di interesse pubblico idonee a legittimare la restrizione del diritto di elettorato passivo - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 2, lettera *e*).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 51.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera *s*), e 2, lettera *e*), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 28 maggio 2007, depositato in cancelleria il successivo 6 giugno ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

1. — Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta del 2 maggio 2007, n. 18, è stato pubblicato il «Testo di legge di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante "Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

Con ricorso notificato il 28 maggio 2007, depositato il successivo 6 giugno ed iscritto al numero 28 del registro ricorsi dell'anno 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *s*), e comma 2, lettera *e*), del suddetto testo di legge.

Successivamente è stata emanata — non essendo stata presentata alcuna richiesta di *referendum* — la legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), pubblicata in data 14 agosto 2007 sul Bollettino Ufficiale n. 33.

Con il ricorso in esame lo Stato lamenta la violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, quest'ultimo anche in relazione ai principi della legislazione statale.

1.1. — Il ricorrente premette che i commi 1, lettera *s*), e 2, lettera *e*), dell'art. 2 della legge regionale in questione, comprendono, rispettivamente, tra coloro che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale «il Rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste» e «i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta». Le censure proposte derivano dal fatto che, da un lato, l'art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; dall'altro, l'art. 3 Cost. riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale e uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione alcuna, attribuendo, altresì, alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Infine, la normativa regionale impugnata, secondo il ricorrente, lede sia l'art. 51, primo comma, Cost., per il quale tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni

di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, sia l'art. 51, terzo comma, Cost., il quale sancisce che chi è chiamato a ricoprire cariche pubbliche ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il proprio posto di lavoro.

1.2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda — richiamando, in merito, alcune pronunce — come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che l'eleggibilità costituisce la regola, mentre l'ineleggibilità è l'eccezione ed abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose norme restrittive del diritto di elettorato passivo. Ed infatti, l'art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l'accesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche. Deduce l'Avvocatura dello Stato, pertanto, che la non candidabilità non deve essere uno strumento di alterazione dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma deve assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare, nonché la primaria esigenza dell'autenticità della competizione elettorale. Le eccezioni, quindi, non si devono tradurre in ingiustificate discriminazioni, in quanto deroghe alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale sono possibili solo nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità.

1.4. — Detti limiti, ad avviso del ricorrente, valgono anche per le Regioni a statuto speciale, sia in forza del principio fondamentale di cui all'art. 51 Cost., sia perché, per esigenze di uniformità su tutto il territorio nazionale, la disciplina regionale sui requisiti di accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale.

1.5. — Conclude la difesa dello Stato che la disciplina ora sottoposta al vaglio di costituzionalità è illegittima in quanto del tutto priva di giustificazione, non ravvisandosi, a fondamento della stessa, motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un preminente interesse generale.

2. — Con memoria depositata il 15 giugno 2007 si è costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta, la quale ha chiesto che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile o non fondata.

2.1. — Innanzitutto, la Regione deduce che le censure proposte con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. sono prive di motivazione e pertanto inammissibili.

2.2. — La censura formulata con riguardo all'art. 51 Cost., appare, invece, non fondata in ragione di una pluralità di argomentazioni.

2.3. — La resistente, in particolare, deduce che nei propri confronti non possono operare, in ragione dell'autonomia speciale costituzionalmente garantita di cui gode, i limiti, invocati dalla difesa dello Stato, costituiti dai principi della legislazione statale.

L'art. 15 dello statuto di autonomia, infatti, stabilisce che «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e con l'osservanza di quanto disposto dallo statuto medesimo, «la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo». Alla luce della richiamata disposizione statutaria, quindi, la Regione Valle d'Aosta, nella materia in questione, incontra i limiti, da un lato, della necessaria «armonia con la Costituzione», e, dall'altro, della osservanza dei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», ma non anche il limite dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato. Diversamente, la prevista competenza legislativa piena della Regione diventerebbe di natura concorrente, ed essa resistente risulterebbe sottoposta agli stessi limiti vigenti per le Regioni a statuto ordinario.

2.4. — Per le medesime ragioni, secondo la difesa regionale, non può trovare accoglimento quanto dedotto dalla difesa dello Stato in merito ad una presunta portata derogatoria della legge in esame rispetto alla normativa primaria statale.

2.5. — Infine, ad avviso della Regione, è privo di fondamento quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla mancanza di un'adeguata e ragionevole giustificazione delle previste limitazioni del diritto di elettorato passivo. Il legislatore regionale ha inteso evitare che l'esercizio delle funzioni di governo dell'Ateneo attribuite al Rettore possa essere strumentalmente utilizzato per ottenere il consenso degli elettori, e ha inteso evitare il pericolo che la candidatura del Rettore possa alterare la competizione elettorale a vantaggio delle forze politiche appartenenti alla maggioranza consiliare in scadenza. Ciò, tenuto conto della peculiare natura dell'Università degli Studi della Valle d'Aosta.

2.6. — La resistente a questo proposito ricorda come l'istituzione in Valle d'Aosta di una Università non statale promossa e gestita da enti pubblici e da privati, è stata prevista dall'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997,

n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Sulla base di detta disposizione la Giunta regionale ha intrapreso nel 1998 le attività istruttorie e progettuali per la costituzione del nuovo Ateneo e, con delibera del 18 settembre 2000, ha approvato l'istituzione dell'Università. Lo stesso resistente pone in luce, quindi, che l'art. 10, comma 1, del d.p.g.r. 21 settembre 2000, n. 460 (Approvazione dello statuto e del regolamento didattico dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste) prevede che sono organi di governo: il Consiglio dell'Università, il Presidente del Consiglio dell'Università, il Rettore ed il Senato accademico. Il successivo art. 12, a sua volta, attribuisce al Consiglio dell'Università la competenza a stabilire le linee generali di sviluppo dell'Ateneo e a sovrintendere alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello stesso, nonché a nominare, con decreto del Presidente, il Rettore, su una rosa di tre nominativi promossi dal Senato accademico. La Regione richiama, infine, significativamente, l'art. 13 che stabilisce la composizione del Consiglio dell'Università (di cui fa parte lo stesso Rettore), il quale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in sua assenza, dall'assessore regionale all'istruzione e alla cultura. Il suddetto breve *excursus* normativo evidenzia, ad avviso della difesa regionale, come la carica di Rettore e l'esercizio delle relative funzioni siano strettamente collegate a scelte operate da organi della Regione, ed in particolare dalla Giunta regionale.

In definitiva, la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s*), della legge regionale in questione, tende a garantire l'autenticità della competizione elettorale nella Regione ed ad evitare indebite influenze sulla *par conditio* di tale competizione. La suddetta causa di ineleggibilità, in ogni caso, non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura.

2.7. — Analoghe ragioni giustificative sarebbero alla base della limitazione dell'elettorato passivo dettata dall'art. 2, comma 2, lettera *e*), della legge in esame, con riguardo ai professori, ai ricercatori di ruolo ed ai titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati nella Valle. Ferma restando la libertà di insegnamento riconosciuta dall'art. 33 Cost., secondo la resistente, si è inteso così preservare la formazione del libero convincimento elettorale degli studenti ai quali si rivolge l'attività didattica a livello universitario. Il legislatore regionale avrebbe, pertanto, effettuato un corretto bilanciamento tra il diritto dei docenti universitari all'elettorato passivo e il diritto degli studenti universitari alla formazione del loro libero convincimento elettorale. Detta limitazione sarebbe ragionevole alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge in questione, secondo il quale l'ineleggibilità non ha effetto «se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

Considerato in diritto

1. — In data 2 maggio 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 il Testo di legge di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante «Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale», approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel termine di trenta giorni da tale pubblicazione, ha promosso questione di legittimità costituzionale, da un lato, dell'art. 2, comma 1, lettera *s*); dall'altro, dell'art. 2, comma 2, lettera *e*), del suddetto testo.

Successivamente, sul Bollettino Ufficiale 14 agosto 2007, n. 33, è stata pubblicata, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 (Disciplina del *referendum* previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale) — non essendo stata presentata alcuna richiesta di *referendum* — la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), che ha recepito il suddetto testo legislativo.

1.1. — Va precisato, in proposito, che la disciplina della impugnazione della legge regionale in questione è contenuta nell'art. 15, terzo comma, dello statuto speciale, tenuto conto della possibile sottoposizione della legge stessa a *referendum* ai sensi del successivo quarto comma.

1.2. — Poiché il testo approvato dal Consiglio regionale il 18 aprile 2007, nei cui confronti lo Stato ha promosso le questioni di costituzionalità, è stato promulgato con la richiamata legge regionale n. 20 del 2007, è sul corrispondente art. 2, commi 1, lettera *s*), e 2, lettera *e*), di quest'ultima che la Corte deve in definitiva pronunciarsi.

1.3. — Le disposizioni impugnate prevedono, rispettivamente, che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale «il Rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste» e «i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta».

Il ricorrente ritiene che ciascuna delle suddette disposizioni leda gli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, quest'ultimo anche in relazione ai principi desumibili dalla legislazione statale. In sostanza, ad avviso della difesa dello Stato, le previste cause di ineleggibilità integrerebbero una disciplina ingiustificatamente discriminatoria, in deroga alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale, al di fuori dei limiti strettamente necessari alla tutela di un altro interesse costituzionalmente protetto e delle regole della necessità e della ragionevole proporzionalità dell'intervento legislativo.

2. — In via preliminare, è opportuno ricapitolare il quadro normativo in cui si inseriscono le disposizioni impugnate.

2.1. — Le norme di cui si tratta sono state adottate dalla Regione Valle d'Aosta, come si è precisato, in applicazione dell'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano).

Ai sensi di tale disposizione statutaria sussiste, infatti, la potestà legislativa primaria della Regione in materia di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, nonché di incompatibilità, da esercitarsi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché in conformità con quanto previsto dallo statuto stesso nel titolo recante la disciplina degli Organi della Regione.

In precedenza, l'art. 17, secondo comma, dello statuto speciale — ora abrogato — prevedeva che i casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità fossero stabiliti con legge dello Stato. E la relativa disciplina si rinveniva nella legge statale 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

3. — Pur riguardando la questione oggetto di controversia una Regione a statuto speciale, può essere utile ricordare che, quanto alle Regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), ha modificato l'art. 122 Cost., prevedendo che «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (sentenza n. 2 del 2004).

In attuazione della suddetta novella costituzionale, lo Stato ha adottato la legge 2 luglio 2004 n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale ha fissato i principi fondamentali che le Regioni a statuto ordinario devono osservare. In particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della citata legge ha stabilito che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere i casi di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati». Tale statuizione deve essere letta in uno con la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge che stabilisce la «inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato».

4. — Sotto altro aspetto va osservato che i parametri evocati dal ricorrente sono costituiti dagli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, quest'ultimo anche in relazione ai principi della legislazione statale, senza che vi sia alcun riferimento alla previa inapplicabilità di parametri statuari.

In proposito, deve rilevarsi che lo Stato, lungi dal prospettare nel caso di specie un problema di delimitazione delle rispettive competenze tra Stato e Regione nella materia in esame, denuncia la non conformità delle impugnate disposizioni regionali ai principi direttamente desumibili dalle citate norme costituzionali.

Poiché, quindi, costituisce oggetto di censura non la titolarità della specifica potestà legislativa in capo alla Regione, ma, piuttosto, l'esercizio della stessa, che si assume in contrasto con i principi fissati dalla Carta fondamentale, correttamente la difesa dello Stato si è limitata a prospettare la lesione delle sole disposizioni costituzionali e non anche di quelle statuarie.

4.1. — Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità delle questioni, proposta dalla Regione con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 2 e 3 della Cost., per difetto di motivazione delle censure.

È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che anche nei ricorsi in via principale ogni questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata, al fine

di rendere possibile la inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica della eventuale pretestuosità o astrattezza dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati, nonché il vaglio, *in limine litis*, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate (sentenze nn. 248 e 215 del 2006, nn. 450 e 360 del 2005, n. 213 del 2003); tuttavia, deve ricordarsi che questa Corte ha ricondotto il diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost., quale diritto politico fondamentale, alla sfera dei diritti inviolabili riconosciuti dall'art. 2 Cost. (sentenze n. 141 del 1996, n. 571 del 1989, n. 235 del 1988). E, d'altro canto, l'illegittimità costituzionale è prospettata con riguardo all'art. 51 Cost., in relazione all'art. 3, quale norma costituzionale che tende ad evitare, nel caso di specie, discriminazioni fra i soggetti dell'ordinamento in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive.

Sussiste, quindi, una oggettiva, intrinseca correlazione tra tutti i parametri costituzionali invocati, per cui le argomentazioni sviluppate con riguardo all'art. 51 Cost. necessariamente investono anche le altre richiamate norme costituzionali.

5. — Nel merito, le due questioni proposte con il ricorso dello Stato, pur presentando comunanza di materia e tratti, per taluni aspetti, similari, devono essere esaminate *singulatim*.

Con la prima, lo Stato contesta la legittimità costituzionale della norma (art. 2, comma 1, lettera s, della legge regionale n. 20 del 2007) che sancisce la ineleggibilità alla carica di consigliere regionale del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta.

Con la seconda, si censura la prevista ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei professori, dei ricercatori in ruolo e dei titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati nella Valle (art. 2, comma 2, lettera e, della medesima legge regionale).

6. — Ciò precisato, deve essere ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 51 Cost. assicura in via generale il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini (sentenze n. 288 del 2007 e n. 235 del 1988). Come ribadito, da ultimo, nella suindicata sentenza n. 288 del 2007, «in realtà è proprio il principio di cui all'art. 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (*ex art. 2 della Costituzione*)».

Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (così ancora la sentenza n. 288 del 2007).

Giova ricordare, altresì, che questa Corte ha più volte affermato che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (sentenze n. 306 del 2003, n. 132 del 2001, n. 141 del 1996).

È pur vero, infatti, che l'art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l'accesso alle cariche elettive, consente che siano previsti i casi di ineleggibilità, ma proprio per tale ragione la norma costituzionale sottintende il bilanciamento di interessi, cui le legislazioni statale e regionale, per quanto di rispettiva competenza, sono direttamente chiamate dalla Costituzione; bilanciamento che deve operare tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto richiedono (sentenza n. 306 del 2003).

7. — Alla luce delle considerazioni che precedono la prima questione, concernente la prevista ineleggibilità del Rettore, non è fondata.

Al riguardo, deve osservarsi che la disposizione impugnata ha quale presupposto logico-giuridico le peculiarità che caratterizzano la carica di Rettore dell'Università della Valle d'Aosta ed intende evitare che le stesse possano dare luogo ad interferenze sulla consultazione elettorale regionale.

D'altro canto, concorre a garantire un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo la circostanza che la stessa legge regionale preveda che la suddetta causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura (art. 3, comma 1, legge reg. n. 20 del 2007).

8. — Il peculiare statuto giuridico del Rettore dell'Università della Valle, al quale spetta rappresentare l'Università nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica, nonché la titolarità di altre rilevanti competenze, emerge dall'esame della disciplina della istituzione universitaria in questione.

8.1. — Questa è stata prevista dall'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), secondo cui, «in deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati». La suddetta disposizione ha avuto, poi, attuazione con la delibera della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 3134, e con il d.p.g.r. 21 settembre 2000, n. 460 (Approvazione dello statuto e del regolamento didattico dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste).

8.2. — L'esame della composizione degli organi dell'Università, nonché, in particolare, le modalità di nomina del Rettore evidenziano, anche tenuto conto delle rispettive funzioni, una significativa influenza dell'ente Regione, nonché, seppure in minor misura, degli enti locali, nell'organizzazione dell'Università stessa.

Oltre al Rettore, ad un dirigente del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ad un membro nominato dalla Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura Walser, fanno parte del Consiglio dell'Università — che sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale — l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, il Sindaco della città di Aosta o un suo delegato, il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali o un suo delegato, un membro nominato dall'Associazione dei sindaci dei comuni della Valle d'Aosta, nonché tre membri nominati ancora dalla Giunta regionale tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-amministrativa.

Possono, altresì, fare parte del Consiglio rappresentanti di enti e soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla Giunta regionale su designazione degli enti e soggetti privati che si impegnano alla contribuzione.

Di significativo rilievo è poi la disposizione del suindicato statuto secondo cui spetta al Consiglio dell'Università nominare, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Rettore, scelto in una rosa di tre nominativi proposta dal Senato accademico.

8.3. — Tale disciplina si differenzia — in ragione della autonomia speciale della Valle d'Aosta, nonché di quanto previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legalmente riconosciute), secondo cui «le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili» — da quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), la quale, all'art. 16, comma 4, lettera a), stabilisce che gli statuti adottati dalle Università devono prevedere la nomina del Rettore su base elettiva.

8.4. — Orbene, proprio le modalità di nomina del Rettore, in relazione alla composizione del Consiglio dell'Università, di cui egli fa parte, nonché la stretta contiguità tra la carica di Rettore e la posizione del Presidente della Giunta regionale, rendono non irragionevole la disposizione impugnata, la quale è volta, attese le peculiarità della complessiva disciplina che sovrintende all'organizzazione dell'Università in questione, a garantire che la consultazione elettorale si svolga senza condizionamenti o interferenze non consentiti.

9. — La seconda ulteriore questione, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 20 del 2007, è, invece, fondata.

Proprio le considerazioni innanzi svolte circa la posizione del Rettore, sia per le funzioni che è chiamato ad esercitare, sia per le modalità della sua nomina, nonché per le interazioni con gli altri organi dell'Università, inducono a ritenere che, per quanto concerne i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta, proprio in ragione del ruolo e delle funzioni degli stessi, non sussistono analoghe esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni che siano idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo dei soggetti sopra indicati.

Né, in ragione della funzione e del «valore sociale della docenza universitaria» (sentenza n. 158 del 1985), il contatto con il mondo studentesco può essere considerato idoneo a determinare, per i soggetti cui la norma censurata si riferisce, situazioni di *metus publicae potestatis* o di *captatio benevolentiae*, né può essere causa di turbative della libertà di voto degli studenti e, di riflesso, di altri elettori, con il pericolo di alterazione del risultato elettorale.

Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale del solo art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 20 del 2007, per contrasto con gli evocati parametri costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s), della suddetta legge regionale n. 20 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0102

N. 26

Sentenza 11 - 13 febbraio 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (giudizio per) - Conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Richiesta di acquisizione di atto irrilevante ai fini della decisione - Determinazione della Corte costituzionale di non prenderne visione e di restituirlo in plico chiuso alla ricorrente.

- Ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen.

Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Richiesta di svolgimento congiunto avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - Rifiuto da parte della Commissione parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla suddetta Procura della Repubblica - Eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Reiezione.

- Nota del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 17 settembre 2005, prot. n. 3490/ALPI; nota della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 21 settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV.
- Costituzione, artt. 101, 104, 107 e 112.

Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Richiesta di svolgimento congiunto avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - Rifiuto da parte della Commissione parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla suddetta Procura della Repubblica - Eccezione di inammissibilità del ricorso per contraddizione tra il *petitum* e la *causa petendi* - Reiezione.

- Nota del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 17 settembre 2005, prot. n. 3490/ALPI; nota della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 21 settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV.
- Costituzione, artt. 101, 104, 107 e 112.

Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Legittimazione a disporre accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Conseguenza - Non annullabilità dell'atto di conferimento del relativo «incarico peritale» adottato dal Presidente della Commissione stessa.

- Nota del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 17 settembre 2005, prot. n. 3490/ALPI.
- Costituzione, art. 82, comma secondo.

Parlamento - Commissioni parlamentari di inchiesta - Poteri di indagine - Diversità di ambito e funzione rispetto ai corrispondenti poteri degli organi giudiziari - Conseguente necessità che l'esercizio degli uni non avvenga a danno degli altri.

- Nota del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 17 settembre 2005, prot. n. 3490/ALPI; nota della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 21 settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV.
- Costituzione, artt. 101, 104, 107 e 112.

Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Richiesta di svolgimento congiunto avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - Rifiuto da parte della Commissione parlamentare - Menomazione delle prerogative dell'organo giudiziario requirente - Inosservanza del dovere di espletamento congiunto degli atti di indagine ai diversi fini cui sono preordinati i poteri di indagine delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e quelli degli organi giudiziari - Violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza alla Commissione parlamentare del potere di non acconsentire alla richiesta della suddetta Procura della Repubblica - Annullamento dell'atto di rifiuto.

- Nota della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin emessa il 21 settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV.
- Costituzione, artt. 101, 104, 107 e 112; cod. proc. pen., art. 371; deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, artt. 1 e 6, comma 3; regolamento interno approvato il 4 febbraio 2004 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, art. 22, comma 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) emessa dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonché dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) del Presidente della medesima Commissione, onorevole Carlo Taormina, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma notificato il 10 marzo 2006, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 37 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi il dott. Franco Ionta per la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha promosso, con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2005, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

1.1. — La ricorrente premette di aver appreso da organi di stampa «dell'arrivo in Italia della vettura Toyota a bordo della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994», e di aver pertanto avviato — nel settembre del 2005 — uno scambio di corrispondenza con la citata Commissione parlamentare, segnalando «l'opportunità dello svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici» sul predetto veicolo, necessari a ciascuna delle due autorità per l'espletamento dell'attività di indagine di rispettiva competenza.

Deduce, tuttavia, la ricorrente che il Presidente della predetta Commissione — dopo aver informato la Procura che l'organo parlamentare in questione aveva «preso in carico, previo sequestro, l'autovettura», disponendo «anche a norma dell'art. 360 c.p.p.» «accertamenti tecnici», taluni dei quali «di natura irripetibile» — comunicava, con nota (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) pervenuta alla stessa Procura il 21 settembre 2005, di non potere «aderire alla richiesta» formulata, «significando che, tra l'altro, l'atto deliberativo di istituzione della Commissione», dal medesimo presieduta, «impone accertamenti non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese quelle attribuibili ai molteplici passaggi giudiziari che hanno interessato la vicenda».

Per l'annullamento di tale nota — e dell'atto, adottato dal Presidente della citata Commissione parlamentare in data 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI), con il quale è stato conferito «incarico peritale» al dott. Alfredo Luzi, «volto allo svolgimento di accertamenti tecnici, anche di natura irripetibile, sulla vettura in questione» — la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha proposto il presente conflitto di attribuzione, svolgendo le seguenti considerazioni.

1.2. — La ricorrente evidenzia, innanzitutto, come la possibilità di configurare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato postuli — *ex art. 37*, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 — che esso insorga «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono».

Tra detti organi sono stati inclusi — prosegue la ricorrente — tanto i «singoli giudici, in considerazione segnatamente del carattere "diffuso" che contrassegna il potere giudiziario», quanto gli «organi requirenti», relativamente «all'attribuzione, costituzionalmente individuata, dell'esercizio dell'azione penale» (vengono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975, nonché l'ordinanza n. 132 del 1981).

Eguale indubbia — secondo la Procura ricorrente — è la legittimazione passiva della Commissione parlamentare di inchiesta, avendo precisato la Corte, «fin dal 1975», che «a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono *ope constitutionis* lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente la volontà ai sensi del primo comma dell'art. 37» della legge n. 87 del 1953 (sono richiamate la sentenza n. 231 del 1975 e le ordinanze n. 229 e n. 228 del 1975).

Alla stregua, quindi, delle considerazioni che precedono «è possibile concludere» — si legge ancora nel ricorso — che la Procura di Roma e la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin «sono soggetti legittimati, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, ad essere parti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato».

1.3. — «Quanto ai requisiti di ordine oggettivo», prosegue la ricorrente, deve rilevarsi come la Corte costituzionale abbia «da tempo superato la restrittiva nozione di conflitto di attribuzione come *vindicatio potestatis*, riconoscendo l'ammissibilità del cosiddetto conflitto per interferenza o conflitto da menomazione» (sono richiamate le sentenze n. 126 del 1994, n. 473 del 1992, n. 204 del 1991 e n. 731 del 1988), ipotizzabile «quando un organo, pur non rivendicando a sé la competenza a compiere un determinato atto, denuncia che un atto oppure un comportamento omissivo di un altro organo abbiano menomato la sua competenza o ne abbiano impedito l'esercizio».

Orbene, siffatta evenienza — nella prospettiva della ricorrente — sussisterebbe proprio nel caso di specie, in quanto, se è innegabile che la Commissione parlamentare ha «il potere di compiere atti di indagine» (*ex art. 82*, secondo comma, della Costituzione), la decisione dalla stessa assunta «di procedere autonomamente ad accertamenti sul veicolo», con esclusione della possibilità di analogo intervento dell'autorità giudiziaria, «provoca un pregiudizio alla Procura perché le impedisce di esercitare le funzioni che le attribuisce la Costituzione», e segnatamente di orientare quell'indagine tecnica in modo da poter «raccolgere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale», con palese violazione del principio della obbligatorietà della stessa, «sancito

dall'art. 112 della Costituzione», oltre che di quelli «di indipendenza ed autonomia della magistratura» (ex artt. 101, 104 e 107 Cost.).

Risulta, in particolare, preclusa la possibilità «di sottoporre a sequestro l'autovettura a bordo della quale viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», e con essa quella «di effettuare rilevamenti ed accertamenti sul veicolo stesso ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, attività queste tutte essenziali nell'ambito del procedimento penale in oggetto e la cui mancata effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi» del procedimento medesimo.

In tal modo, oltretutto, si contravviene a quella «opportunità di un effettivo coordinamento tra la Commissione e le strutture giudiziarie» presa in considerazione «all'atto dell'istituzione della stessa Commissione con Deliberazione della Camera dei deputati del 31 luglio 2003 (art. 6, comma 3) nonché nel regolamento interno approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004 (art. 22, comma 1)».

1.4. — Su tali basi, pertanto, la suindicata Procura ha proposto il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, chiedendo — previa declaratoria di non spettanza, alla predetta Commissione, del potere di adottarla — l'annullamento della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) emessa dalla medesima Commissione (con la quale quest'ultima ha rifiutato di aderire alla richiesta della ricorrente di valutare «l'opportunità dello svolgimento congiunto di accertamenti tecnici»), nonché l'annullamento, per l'effetto, anche dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) con cui la stessa — in persona del suo Presidente — ha conferito incarico peritale al dott. Alfredo Luzi.

2. — All'esito della Camera di consiglio del 20 febbraio 2006, il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 73 del 24 febbraio 2006.

In data 10 marzo 2006 il ricorso introduttivo e la predetta ordinanza sono stati notificati — come da richiesta del giorno 1° marzo della Procura della Repubblica di Roma — alla Commissione parlamentare di inchiesta, in persona del suo Presidente.

3. — Con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 29 marzo 2006 si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, dichiaratamente allo scopo di «far constatare l'avvenuta cessazione della Commissione parlamentare d'inchiesta» suddetta (essendosi svolta in data 23 febbraio 2006 l'ultima sua seduta, all'esito della quale è stata approvata la relazione finale e sono state date disposizioni per gli incombenzi amministrativi del caso), nonché per «fare emergere le circostanze in virtù delle quali sembrano essere ormai venute meno le ragioni stesse del conflitto», su tali basi, dunque, chiedendo che il proposto conflitto sia «dichiarato irricevibile, improcedibile ovvero inammissibile».

4. — La Camera dei deputati, nell'imminenza dell'udienza pubblica di discussione del 5 giugno 2007, ha depositato un'ulteriore memoria, ribadendo le conclusioni già rassegnate.

5. — In tale udienza pubblica è comparsa — ai sensi dell'art. 37, ultimo comma, della legge 11 marzo del 1953, n. 87 — la ricorrente autorità giudiziaria, in persona del dott. Franco Ionta, all'uopo delegato dal Procuratore della Repubblica.

Ribadite le ragioni a sostegno dell'iniziativa assunta, la ricorrente ha replicato alle eccezioni preliminari svolte dalla Camera dei deputati.

6. — Con sentenza n. 241 del 2007, questa Corte ha dichiarato «non fondate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del conflitto per nullità assoluta della notificazione, nonché di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevate dalla Camera dei deputati».

La predetta sentenza ha assegnato, nel contempo, «alla Camera dei deputati ed alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma il termine di giorni sessanta» — decorrente dalla data della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale* — «per la eventuale presentazione di memorie difensive», ravvisandone la necessità proprio in ragione della «scelta operata dalla Camera dei deputati, in relazione alla novità ed alla particolarità della vicenda, di non svolgere difese di merito in ordine al *thema decidendum*», scelta compiuta «sul presupposto di non rivestire la qualità di contraddittore necessario nel presente giudizio».

7. — In data 27 luglio 2007 la Camera dei deputati ha depositato una memoria, chiedendo che il ricorso sia «dichiarato improcedibile e inammissibile», ovvero, in subordine, che lo stesso sia rigettato.

7.1. — Sul presupposto che «eccezioni in rito possono essere formulate in ogni stato del processo costituzionale», nonché evidenziando come quelle sollevate con la suddetta memoria si fondino sul «verificarsi di fatti nuovi, successivi ai primi scritti difensivi», ovvero sulle stesse domande di merito della ricorrente, le quali — come riconosciuto dalla stessa sentenza n. 241 del 2007 — «non erano state vagliate nelle precedenti difese», la Camera dei deputati eccepisce, gradatamente, «l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse», nonché l'inammissibilità dello stesso «per la contraddizione del *petitum* e della *causa petendi*».

Ed invero, dal momento che la medesima autorità giudiziaria ricorrente ha chiesto — successivamente alla pronuncia della sentenza n. 241 del 2007 — «l'archiviazione del procedimento penale relativo all'individuazione dei mandanti dell'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», appare evidente che l'eventuale «annullamento degli atti impugnati sarebbe *inutiliter datum*», tenuto conto che il giudizio per conflitto di attribuzione deve vertere «su conflitti non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti» (viene citata la sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 2005). Infatti, la descritta evenienza, specie se si considera che è proprio il ricorso ad istituire «un nesso di logica consequenzialità tra il fatto che le indagini siano in corso» (o meglio, che lo fossero) «ed il *vulnus subito*» dalla ricorrente, denoterebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.

Un profilo, invece, di inammissibilità del ricorso è ravvisato in relazione all'individuazione dell'oggetto del conflitto *de quo*.

Premesso, infatti, che esso ruota «tutto e solo intorno al tema se quegli accertamenti» — effettuati sulla vettura a bordo della quale si trovavano la Alpi ed il Hrovatin — «dovessero essere sottoposti ad uno “svolgimento almeno congiunto”, così come richiesto dalla Procura della Repubblica di Roma», risulterebbe evidente come le considerazioni svolte dalla ricorrente — e con esse anche la domanda di annullamento che integra il *petitum* dell'atto di promovimento del presente conflitto — non possano «avere ingresso in un conflitto da menomazione», come è stato qualificato dalla ricorrente. Ed invero, è quest'ultima ad affermare espressamente «che solo un suo provvedimento di sequestro avrebbe potuto soddisfare le esigenze di giustizia», atteso che, unicamente grazie ad esso, essa «avrebbe potuto “effettuare rilevamenti e accertamenti”» indispensabili alle indagini. In tal modo, però, la ricorrente «svolge argomenti e, nel merito, formula domande che avrebbero senso solo in un conflitto da *vindicatio potestatis*».

7.2.— In via di subordine, per quanto attiene al merito del ricorso, la Camera dei deputati ha concluso per il rigetto dello stesso sulla base dei seguenti rilievi.

Si evidenzia, in primo luogo, come gli atti compiuti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta siano «perfettamente utilizzabili dall'Autorità giudiziaria», e ciò in conseguenza del pieno «parallelismo tra i poteri e le limitazioni» che le prime come la seconda incontrano nell'esercizio delle rispettive funzioni (è citata, in proposito, la sentenza n. 231 del 1975).

Nella specie, poi, la Commissione parlamentare d'inchiesta «non solo non ha opposto ostacoli» alla trasmissione delle risultanze dell'indagine peritale espletata, «ma ha messo a disposizione della ricorrente la stessa vettura sulla quale gli accertamenti erano stati eseguiti», senza che, dunque, si rendesse necessario gravare il veicolo di un provvedimento di sequestro «per compiere tutti i rilievi e gli accertamenti supplementari ritenuti utili dalla stessa ricorrente». A tal fine, infatti, sarebbe stata sufficiente — secondo la Camera dei deputati — la semplice «messa a disposizione» del bene, atto idoneo a «conservare» in capo alla ricorrente «i propri poteri giurisdizionali» (è citata la sentenza n. 149 del 2007), e dunque a salvaguardare le «attribuzioni costituzionali in campo».

Né, d'altra parte, a conclusioni diverse potrebbe pervenirsi — contrariamente a quanto assume la ricorrente — attraverso l'evocazione del principio di leale collaborazione, giacché, assecondando l'impostazione del ricorso, si finirebbe con il conferire a tale principio un contenuto costituzionalmente vincolato, laddove, invece, il suo funzionamento dipende da «scelte che il legislatore può operare fra diversi modelli in astratto possibili», purché dirette a conseguire un «equilibrio razionale e misurato» tra «le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione», e «la salvaguardia di ambiti di autonomia sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà» (è citata, sul punto, la sentenza n. 149 del 2007; sono richiamate anche le sentenze n. 451 del 2005, n. 263 del 2003, n. 225 del 2001).

Del resto, se l'esistenza di «svariate misure di raccordo o di coordinamento paritario», finalizzate a dare concreta attuazione al principio di leale collaborazione, è stata affermata in termini generali dalla giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 214 del 1998), quando, addirittura, manchino — come nella specie — delle regole da integrare, «la flessibilità dei modelli di leale collaborazione è ancora più evidente e necessaria», non potendo la Corte costituzionale — sottolinea la Camera dei deputati — introdurre «in via interpretativa un complesso di regole procedurali del tutto nuovo». A tale esito, per contro, si perverrebbe nel caso in esame, giacché l'accoglimento delle domande della ricorrente finirebbe con l'imporre «una ed una sola forma di leale collaborazione» e ciò, appunto, «in assoluta carenza di regole che dettino anche semplicemente un quadro di riferimento».

Pertanto, contrariamente a quanto ipotizzato dalla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale, deve escludersi che, nel caso di specie, «il principio di leale collaborazione potesse essere osservato solo con la rinuncia della Commissione a procedere autonomamente, ben potendo essere seguite — invece — altre strade, esse pure capaci di salvaguardare le prerogative di entrambi i poteri a confronto». Del resto, anche in quello che la Camera dei deputati indica come il *leading case* in materia (la sentenza n. 231 del 1975), si è riconosciuta l'ammissibilità di «accertamenti svolti o direttamente disposti dalla Commissione», ovvero di «atti da questa formati o direttamente disposti ai propri

fini e secondo i propri metodi di lavoro». Diversamente opinando, e dunque imponendo alla Camera (e per essa alla Commissione d'inchiesta) «di declinare il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato non già nei termini dell'informazione e della trasmissione o messa a disposizione di atti, documenti e beni», bensì «in quelli della congiunta esecuzione degli eventuali accertamenti», si finirebbe con il confondere tale principio «con l'interferenza in corso d'opera di un potere sull'altro».

8. — La Camera dei deputati ha depositato il 16 gennaio 2008 un'ulteriore memoria difensiva, e ciò sul presupposto che la sentenza n. 241 del 2007 «non precluda alle parti la produzione di scritti difensivi nell'imminenza dell'udienza», ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e 26, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Ciò premesso, la Camera rammenta di aver formulato eccezione di improcedibilità del conflitto per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò in ragione del fatto che la ricorrente Procura della Repubblica risultava aver formulato una richiesta di archiviazione del procedimento finalizzato all'individuazione dei mandanti dell'omicidio della Alpi e del Hrovatin.

Orbene, le argomentazioni addotte a sostegno di tale eccezione — prosegue la Camera — debbono essere confermate, sebbene risulti da notizie di stampa che il Giudice per le indagini preliminari abbia «respinto la richiesta di archiviazione, concedendo sei mesi per lo svolgimento di ulteriori accertamenti». Difatti, nei giudizi per conflitto di attribuzione «l'interesse alla pronuncia sul conflitto si può desumere solo ed unicamente dagli atti e dai comportamenti delle parti del conflitto stesso».

Rilevante, invece, è la circostanza — sempre ad avviso della Camera dei deputati — che il G.i.p. romano sia stato indotto ad assumere la propria decisione sulla base degli elementi raccolti — all'esito dell'indagine tecnica espletata dal dr. Luzi — dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. In tal modo il G.i.p. avrebbe, infatti, confermato quanto affermato dalla Camera — a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso — in ordine alla piena utilizzabilità, nel procedimento penale, degli atti posti in essere dalla Commissione stessa.

All'udienza del 29 gennaio 2008 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. In particolare, la ricorrente Procura della Repubblica ha chiesto che sia disposta l'acquisizione del provvedimento adottato dal G.i.p., a norma dell'art. 409, comma 4, del codice di procedura penale, ed ha chiesto, altresì, la secretazione del documento limitatamente a taluni punti.

La Corte costituzionale si è riservata di decidere in ordine all'acquisizione di tale documento, del quale ha disposto, comunque, la conservazione in plico presso la cancelleria.

Considerato in diritto

1. — Viene nuovamente all'esame di questa Corte il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già dichiarato ammissibile con ordinanza n. 73 del 2006, nonché oggetto di decisione non definitiva, adottata con sentenza n. 241 del 2007, quanto alle pregiudiziali eccezioni, sollevate dalla Camera dei deputati, di inammissibilità del conflitto «per nullità assoluta della notificazione, nonché di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse». Il conflitto è stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Oggetto del giudizio è la richiesta di declaratoria di non spettanza alla predetta Commissione parlamentare — e per essa, ormai, alla Camera dei deputati, essendosi riconosciuto, nella citata sentenza n. 241 del 2007, che «nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, del funzionamento della Commissione (quali, ad esempio, la scadenza del suo termine di durata o l'esaurimento della sua funzione), la legittimazione processuale ad agire o a resistere è riassunta dalla Camera medesima» — del potere di interferire nell'esercizio delle attribuzioni demandate dalla Costituzione alla ricorrente autorità giudiziaria, in particolare precludendole lo svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici non ripetibili sulla vettura a bordo della quale la Alpi ed il Hrovatin si trovavano in occasione dell'attentato nel quale persero la vita.

La ricorrente, difatti, promuovendo un conflitto da menomazione, assume che il predetto organismo parlamentare abbia interferito — negandole la possibilità di partecipare all'accertamento tecnico non ripetibile disposto sulla vettura costituente corpo di reato — nell'attività ad essa istituzionalmente demandata e consistente nel «raccogliere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale», con palese violazione del principio della obbligatorietà della stessa, «sancito dall'art. 112 della Costituzione», oltre che di quelli «di indipendenza ed autonomia della magistratura» (ex artt. 101, 104 e 107 Cost.).

Su tali basi, quindi, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti con i quali la predetta Commissione, in persona del suo Presidente, dopo aver conferito — con atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) — incarico peritale per l'espletamento di accertamenti tecnici anche non ripetibili sulla autovettura, ha rifiutato di acconsentire alla partecipazione della ricorrente, agli accertamenti tecnici da espletarsi sulla stessa autovettura (nota del 21 settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV).

2. — Così ricostruito l'oggetto del contendere, devono essere preliminarmente esaminate le ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate in questa fase di giudizio dalla Camera dei deputati.

La resistente assume, per un verso, che, dopo la richiesta della Procura della Repubblica di archiviazione del procedimento penale relativo all'individuazione dei mandanti del duplice omicidio (e ciò indipendentemente dal fatto che tale richiesta sia stata rigettata, a norma dell'art. 409, comma 4, del codice di procedura penale, dal Giudice per le indagini preliminari, giacché nei giudizi per conflitto di attribuzione «l'interesse alla pronuncia sul conflitto si può desumere solo ed unicamente dagli atti e dai comportamenti delle parti del conflitto stesso»), l'eventuale «annullamento degli atti impugnati sarebbe *inutiliter datum*». Ciò tenuto conto sia del fatto che il giudizio per conflitto di attribuzione deve riguardare «conflitti non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti» (è citata, sul punto, l'ordinanza n. 404 del 2005), sia della circostanza che la Commissione parlamentare ha, comunque, messo a disposizione della ricorrente le risultanze dell'espletata consulenza.

Per altro verso, poi, è eccepita l'inammissibilità del ricorso in ragione di una presunta «contraddizione del *petitum* e della *causa petendi*», atteso che la ricorrente — sebbene lamenti di essere stata ostacolata nell'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionalmente rilevanti — «svolge argomenti e, nel merito, formula domande che avrebbero senso solo in un conflitto da *vindicatio potestatis*», e non da menomazione, come lo stesso è stato invece espressamente qualificato nel ricorso.

3. — Entrambe le eccezioni sono destituite di fondamento.

3.1. — Quanto alla prima, infatti, è sufficiente osservare che, costituendo oggetto del conflitto proprio il riconoscimento della non spettanza alla Commissione parlamentare di inchiesta di interferire — attraverso la negazione della possibilità della ricorrente di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili sulla vettura — nell'esercizio delle funzioni di indagini istituzionalmente spettanti all'autorità giudiziaria, le vicende successive all'assunzione di tale determinazione da parte dell'organo parlamentare si presentano prive di rilevanza rispetto al *thema decidendum*. E ciò vale tanto per la scelta compiuta dalla Procura della Repubblica di chiedere l'archiviazione a norma dell'art. 415, comma 1, cod. proc. pen. (e che giustifica la determinazione di questa Corte di non prendere neppure visione, attesa la sua irrilevanza ai fini della decisione, dell'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ex art. 409, comma 4. cod. proc. pen., atto di cui va disposta la restituzione in plico chiuso alla ricorrente), quanto per quella assunta dalla Commissione parlamentare di mettere a disposizione della Procura le risultanze della indagine tecnica autonomamente disposta.

In relazione, in particolare, a questa seconda circostanza, deve nuovamente ribadirsi che attraverso il presente conflitto la ricorrente autorità giudiziaria si duole di essere stata privata del potere di partecipare allo svolgimento dell'accertamento tecnico disposto dalla Commissione parlamentare (ciò che avrebbe permesso alla Procura di orientarne lo svolgimento anche verso temi d'indagine più immediatamente riconducibili a quelli oggetto delle proprie attribuzioni costituzionalmente rilevanti); sicché la possibilità di avvalersi *ex post* delle risultanze dell'indagine svolta dal tecnico nominato dall'organo parlamentare non può ritenersi idonea a soddisfare la pretesa fatta valere con il ricorso.

Sotto questo profilo è, quindi, evidente la diversità che intercorre tra la fattispecie ora in esame e quella in relazione alla quale è intervenuta l'ordinanza di questa Corte n. 404 del 2005, richiamata nelle sue difese dalla Camera dei deputati. In tale pronuncia, difatti, si è rilevato che «il compimento dell'ispezione, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del codice di procedura penale, da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente» — atto al quale il Presidente del Consiglio dei ministri si era inizialmente opposto, salvo successivamente mutare avviso, consentendo in via espressa al «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania di accedere all'area già oggetto del provvedimento di apposizione del segreto di Stato» — «ha rimosso l'ostacolo frapposto all'esercizio del potere d'indagine spettante alla stessa autorità giudiziaria, così da far venir meno, allo stato, l'oggetto del conflitto».

Un'evenienza differente è, viceversa, quella verificatasi nel caso di specie, atteso che, pur a seguito della messa a disposizione dei risultati dell'accertamento espletato e della vettura oggetto dello stesso (*recte*: di ciò che resta di essa all'esito dell'indagine tecnica, anche in ragione della sua natura irripetibile), l'atto con cui la Commissione parlamentare ha rifiutato di accogliere la richiesta della ricorrente conserva inalterata la sua idoneità a menomare le attribuzioni della ricorrente.

3.2. — Né, d'altra parte, sussiste — con riferimento all'altra eccezione pregiudiziale sollevata dalla Camera dei deputati — alcuna «contraddizione» tra *petitum* e *causa petendi* del ricorso: la Procura della Repubblica di Roma non

mira, infatti, né a contestare la competenza della Commissione di inchiesta, né a «rivendicare» per sé una competenza esclusiva, bensì solo a far accertare la menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali derivante dalla scelta della Commissione parlamentare di negarle qualunque forma di partecipazione allo svolgimento di accertamenti tecnici che (anche) la ricorrente avrebbe potuto effettuare ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen.

4. — Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

4.1. — La Commissione d'inchiesta — certamente legittimata a disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili, potendo nell'espletamento delle indagini e degli esami ad essa demandati esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ex art. 82, secondo comma, Cost. (ciò che, quindi, esclude l'annullabilità della nota adottata il 17 settembre 2005 dal Presidente della predetta Commissione parlamentare e relativa al conferimento dell'incarico peritale) — avrebbe dovuto, però, salvaguardare le prerogative della ricorrente autorità giudiziaria, anch'essa titolare di un parallelo potere d'investigazione, costituzionalmente rilevante.

Del resto, non è senza significato — in tale prospettiva — che a norma dell'art. 371 cod. proc. pen., in caso di indagini collegate svolte da uffici diversi del pubblico ministero (e dunque da soggetti ordinariamente titolari di poteri investigativi), sia previsto non solo un reciproco coordinamento, al fine di assicurare «la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime», ma anche la possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». E alla suddetta disposizione del codice di rito penale deve essere, per certo, riconosciuta valenza di principio generale, come tale, applicabile ben oltre l'ambito specifico suo proprio.

Che poi l'espletamento congiunto dell'atto di indagine fosse addirittura doveroso, nel caso di specie, è conclusione imposta dalla necessità di rispettare il principio di leale collaborazione.

4.2. — Rilevano in tale prospettiva, innanzitutto, le previsioni contenute sia nell'atto istitutivo della Commissione (art. 6, comma 3, della deliberazione della Camera 31 luglio 2003), sia nel suo regolamento interno (art. 22, comma 1, reg. interno approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004), le quali, nel contemplare un «opportuno coordinamento» della Commissione «con le strutture giudiziarie», in particolare proprio per quanto concerne la nomina di consulenti ed esperti, hanno inteso confermare la necessità che anche le attività di indagine peritale dovessero essere espletate in applicazione del suddetto principio.

L'osservanza dello stesso avrebbe, dunque, imposto di accogliere la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma; ciò al fine evidente di consentire il più ampio spettro di indagine nella ricerca della verità dei fatti.

D'altronde, detta soluzione appariva come la sola conforme anche alla diversità di ambiti e di funzioni che caratterizza i poteri d'indagine delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e degli organi giudiziari; diversità che fa sì che, se anche il loro esercizio possa sovrapporsi, restino tuttavia sempre distinte le finalità al perseguimento delle quali i poteri stessi sono preordinati.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che il compito delle Commissioni parlamentari d'inchiesta «non è di “giudicare”, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere», attingendo così «lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso» (così, incisivamente, la sentenza n. 231 del 1975).

Orbene, è appunto la diversità degli scopi propri dei poteri d'indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari d'inchiesta ed agli organi della magistratura requirente, che impone di ritenere che l'esercizio degli uni non possa mai avvenire a danno degli altri (e viceversa); e dunque impone, altresì, di ribadire quanto già affermato da questa Corte, ovvero che «il normale corso della giustizia (...) non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari» (come, invece, avvenuto nel presente caso), «potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa verrebbe illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari» (sentenza n. 13 del 1975).

4.3. — Né, d'altra parte, può sostenersi — come invece ipotizzato dalla resistente Camera dei deputati — che l'accoglimento della richiesta di partecipazione agli accertamenti tecnici, formulata dalla Procura della Repubblica, equivarrebbe a snaturare il principio di leale collaborazione, finendo con il legittimare una «interferenza in corso d'opera di un potere sull'altro».

Se è vero, infatti, che il principio di leale collaborazione «per la sua elasticità consente di avere riguardo alla peculiarità delle singole situazioni» (sentenza n. 50 del 2005), deve rilevarsi come proprio le specifiche caratteristiche della presente fattispecie — e segnatamente il fatto che la Commissione di inchiesta avesse tra i propri compiti (art. 1 dell'atto istitutivo) anche quello, tipicamente investigativo, di «verificare la dinamica dei fatti» che «portarono all'omicidio» della Alpi e del Hrovatin — imponessero di accogliere la richiesta avanzata dalla Procura di semplice

partecipazione agli accertamenti tecnici, non essendo la richiesta stessa diretta a rivendicare alcuna potestà esclusiva di indagini (interferendo, così, sulle prerogative costituzionali della Commissione), bensì solo a garantire l'integrità delle attribuzioni che, per dettato costituzionale, spettano all'autorità giudiziaria.

Alla luce delle considerazioni che precedono risulta violato il principio di leale collaborazione che deve sempre permeare di sé il rapporto tra poteri dello Stato e violati, di conseguenza, anche i parametri costituzionali, evocati nel ricorso, di cui agli artt. 101, 104, 107 e 112 Cost. Si deve pertanto riconoscere che non spettava alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin precludere lo svolgimento — che, come richiesto dalla ricorrente, avrebbe dovuto compiersi congiuntamente da parte dei due soggetti — di quell'attività di accertamento, il cui mancato espletamento, proprio per il suo carattere «non ripetibile» ex art. 360 cod. proc. pen., si è tradotto in una menomazione delle prerogative dell'organo requirente, con evidenti riflessi sul «normale corso» del procedimento ad esso demandato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin adottare la nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV), con la quale è stato opposto il rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, di acconsentire allo svolgimento di accertamenti tecnici congiunti sull'autovettura corpo di reato, ed annulla, per l'effetto, tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0103

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 3

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 gennaio 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Necessità del consenso informato reso per iscritto dai genitori - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con i principi fondamentali dettati dalle norme nazionali che non prevedono il consenso informato per la prescrizione di farmaci stupefacenti o psicotropi, introduzione di disciplina differenziata rispetto al resto del territorio nazionale - Denunciata lesione della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute, lesione del diritto alla salute, lesione della competenza statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

- Legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, art. 3.
- Costituzione, artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lett. *m*), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, recante «Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti» (pubblicata nel B.U.R. della Regione Piemonte 8 novembre 2007, n. 45, suppl. 9 novembre 2007), ed in particolare dell'art. 3, per violazione degli articoli 2, 32, 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, della Costituzione.

1. — La legge regionale in epigrafe detta disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.

L'art. 3, comma 1, della stessa stabilisce che: «Nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto».

Il comma 2 della norma affida poi alla Giunta regionale il compito di predisporre un modulo per il consenso informato, attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo psichiatra o il neuropsichiatra infantile debbono fornire le informazioni relative ai vantaggi presunti della terapia, agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione.

Il comma 3 affida alla stessa Giunta l'ulteriore compito di individuare strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie alternative o integrative ai trattamenti di cui al comma 1.

Il comma 4, infine, stabilisce le modalità con le quali dev'essere prestato il consenso alla somministrazione da parte del genitore o del tutore interessato.

Nella seduta del 21 dicembre 2007 il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare il suddetto articolo 3 della legge regionale.

2. — La norma in questione viene impugnata ai sensi dell'art. 127 Cost. in quanto le disposizioni in essa contenute, subordinando i trattamenti di cui al comma 1 ad un obbligatorio consenso scritto da parte dei genitori o dei tutori del minore per il trattamento con sostanze psicotrope, peraltro non previsto dalle norme nazionali sulla prescrizione di farmaci stupefacenti o psicotropi (contenute nel d.P.R. n. 390/1990, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), eccedono dalla competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute, incidendo direttamente sul merito di scelte proprie dell'arte medica, in assenza — o in difformità — di determinazioni assunte a livello nazionale e, comunque, si pongono in contrasto con i principi fondamentali dettati nella materia dal legislatore statale, conformemente all'art. 117, terzo comma, Cost.

3. — Al riguardo occorre, innanzi tutto, rilevare che la necessità del consenso informato è attualmente prevista dalla legislazione vigente solo in casi determinati, come ad esempio in materia di sperimentazione clinica sull'uomo di medicinali ancora in fase di autorizzazione all'immissione in commercio o per lo studio di nuove indicazioni terapeutiche di farmaci già commercializzati (*cf.* art. 5 del d.lgs. n. 211/2003), ovvero in materia di donazione e ricezione di sangue e di emocomponenti (art. 11, d.m. 3 marzo 2005 recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti»).

4. — Conseguentemente, subordinando il trattamento in questione al consenso informato in casi non previsti dalla legge nazionale e senza alcun riscontro in indirizzi fondati sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la norma in questione pone delle limitazioni alla prescrivibilità di un'ampia gamma di medicinali, sottoponendo la decisione del medico — che effettua la prescrizione sulla base della professionalità acquisita mediante studi specifici e di un'abilitazione professionale — alla discrezionalità di genitori e tutori, di solito privi delle stesse conoscenze.

5. — Tale determinazione incide, innanzi tutto, negativamente sul diritto alla salute dei pazienti tutelato ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, nonché sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti tale diritto (di competenza del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione), creando una situazione di difformità rispetto al resto del territorio nazionale, quanto alle modalità di prescrizione e somministrazione dei suddetti medicinali.

6. — In secondo luogo il contenuto della norma predetta si pone in palese contrasto con i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale nella materia, i quali, come si è detto, non prevedono il consenso informato in relazione ai trattamenti in questione.

A tale riguardo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (*cf.* in part. sent. 338 del 2003) ha precisato che «stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi "all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica" (sentenza n. 282 del 2002), diritti la cui tutela non può non darsi in condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Da ciò discende che interventi legislativi regionali, posti in essere nell'esercizio di una competenza legislativa concorrente, come quella di cui le Regioni godono in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), sono costituzionalmente illegittimi ove pretendano di incidere direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di — o in difformità da — determinazioni assunte a livello nazionale, e quindi introducendo una disciplina differenziata, su questo punto, per una singola Regione.».

Alle stesse censure, del resto, soggiace anche il comma 3 della disposizione censurata, laddove affida alla Giunta regionale il compito di individuare «strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui al comma 1».

Né potrebbe, d'altra parte, negarsi che la disciplina del consenso informato sia da considerarsi espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute, posto che il contrario può evincersi in modo evidente da disposizioni di legge vigenti, come quelle contenute nell'art. 115, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 112 del 1998 e nell'art. 47-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*) del d.lgs. n. 300 del 1999, nonché dalle altre disposizioni di legge statali sopra menzionate.

8. — Rispetto ai principi suddetti, peraltro, le disposizioni contenute nella norma regionale censurata si pongono in ulteriore contrasto anche per quanto concerne le modalità di prestazione del consenso al trattamento, indebitamente limitate al solo consenso scritto e circoscritte ai soli soggetti contemplati dalla norma, in difformità con quanto stabilito nell'art. 2, lettera *i*), del d.lgs. n. 211/2003.

P. Q. M.

Si conclude perché codesta ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni della legge della Regione Piemonte indicata in epigrafe.

Roma, addì 5 gennaio 2008

L'Avvocato dello Stato: Danilo DEL GAIZO

N. 4

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole di sci - Obbligo di svolgere la propria attività soltanto nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale e non pure in forma associata con altri maestri di sci - Ricorso del Governo - Lamentato irragionevole ostacolo all'attività lavorativa e condizionamento delle scelte professionali e imprenditoriali - Denunciata lesione del diritto al lavoro, del principio di libertà economica, del divieto di introdurre limitazioni dell'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio, contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e della libera concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, art. 7.
- Costituzione, artt. 4, 41 e 120, primo comma; trattato CE, artt. 49, 50 e 81; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole di sci - Disciplina del numero minimo di maestri di sci indispensabile per l'apertura di una scuola - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza della misura quantitativa stabilita, ostacolo all'attività lavorativa e condizionamento delle scelte professionali e imprenditoriali - Denunciata lesione del diritto al lavoro, del principio di libertà economica, del divieto di introdurre limitazioni dell'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio, contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e della libera concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, art. 8.
- Costituzione, artt. 4, 41 e 120, primo comma; trattato CE, artt. 49, 50 e 81; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole di sci - Sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle statuizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 29 del 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del diritto al lavoro, del principio di libertà economica, del divieto di introdurre limitazioni dell'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio, contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e della libera concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, art. 11.
- Costituzione, artt. 4, 41 e 120, primo comma; trattato CE, artt. 49, 50 e 81; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale e conseguente annullamento, della legge regionale della Valle d'Aosta del 13 novembre 2007, n. 29, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 47 del 15 novembre 2007, recante: «Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74)», con specifico riguardo agli artt. 7, 8 e 11 di detta legge regionale, per contrasto con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, e ciò a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 gennaio 2008.

1. — Nel B.U.R. n. 47 del 15 novembre 2007 della Regione Valle d'Aosta è stata pubblicata la legge regionale n. 29 del 13 novembre 2007.

Con il provvedimento in esame, che consta di 16 articoli, la regione Valle d'Aosta modifica e sostituisce alcune disposizioni della precedente legge regionale del 31 dicembre 1999, n. 44, inerente alla professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella Valle d'Aosta.

La legge indica, agli articoli da 1 a 7, i requisiti per poter partecipare ai corsi di formazione professionale (maggiore età, diploma di licenza media superiore, titoli equipollenti).

In particolare, l'articolo 7, prevede che i maestri di sci di discipline alpine possono svolgere la propria attività soltanto nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale, e non pure in forma associata con altri maestri di sci; e l'articolo 8 stabilisce il numero minimo di maestri, indispensabile per poter aprire una scuola di sci.

La legge prevede, inoltre, i criteri per poter conseguire l'abilitazione tecnica e, a seguito della stessa, la possibilità di iscrizione in appositi albi.

L'inosservanza delle citate disposizioni comporta poi l'applicazione di sanzioni amministrative espressamente previste dall'art. 11 della legge in esame.

In particolare, l'art. 7, rubricato «Sostituzione dell'articolo 16», dispone che: «L'art. 16 della l.r. n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Modalità di svolgimento dell'attività

1. — Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 6-bis, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.

2. — Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci”».

L'articolo 7 prevede, così, la sostituzione dell'articolo 16 della l.r. n. 44/1999, recante le modalità di svolgimento dell'attività di maestro di sci, rispondendo all'esigenza di considerare anche l'attività dei maestri impegnati nella pratica professionale e di chiarire cosa debba intendersi per esercizio dell'attività in forma individuale, escludendo in modo esplicito che vi possano essere forme organizzate di esercizio professionale con altri maestri, anche occasionalmente, al di fuori della scuola di sci autorizzata.

Il successivo art. 8, comma 2, della stessa legge regionale, intitolato «Modificazioni all'art. 19», dispone che: «2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. n. 44/1999 è sostituito dalla seguente:

“a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l'impegno ad esercitare con continuità ed in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A”».

Quest'ultima modifica alla legge regionale prevede che per aprire altre scuole di sci debbano essere rispettati nuovi rapporti tra il numero di maestri e la capacità oraria degli impianti. In pratica, vengono raddoppiati i numeri dei maestri per aprire una scuola di sci, che passano da 15 a 30 per le grandi stazioni, da 10 a 20 per quelle medio-alte, da 5 a 10 per quelle medie e da 3 a 5 per quelle piccole.

Infine, l'art. 11 della legge regionale in esame, intitolato «modificazioni all'art. 25» dispone:

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. n. 44/1999, le parole: «senza essere iscritto all'albo,» sono sostituite dalle seguenti: «senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell'albo».

2. — La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«e) l'esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000;».

2. — Ciò premesso, le disposizioni suddette eccedono la competenza dalla competenza legislativa primaria attribuita alla regione dall'art. 2, lett. u), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e presentano i profili di illegittimità costituzionale di seguito indicati.

3. — L'art. 7, prevedendo che i maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale possano esercitare la libera professione sia nell'ambito di una scuola di sci autorizzata sia in forma individuale, ma non nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci, costituisce un ostacolo all'attività lavorativa e un condizionamento delle scelte professionali e imprenditoriali dei maestri di sci e viola in tal modo i limiti posti alla competenza esclusiva regionale dall'art. 2 dello statuto speciale, contrastando sotto più aspetti con le previsioni costituzionali e con l'ordinamento comunitario.

In particolare tale disposizione regionale contrasta con l'art. 4 della Costituzione che sancisce il diritto al lavoro, al quale, secondo l'orientamento costante della Corte costituzionale (sent. n. 54 del 1977 e n. 102 del 1968), non è consentito apportare con legge limitazioni irragionevoli, che non trovino la propria ragione nella tutela di interessi generali o esigenze di utilità sociale.

Contrasta inoltre con il principio di libertà economica di cui all'art. 41 della Costituzione, al quale, secondo quanto affermato dall'ecc.ma Corte (con le sentenze nn. 184 del 1999, 362 del 1998 e 388 del 1992), la legge può apporre limiti derivanti dall'utilità sociale, che tuttavia non può essere il frutto di scelte arbitrarie del legislatore, alla cui realizzazione si pervenga attraverso misure incongrue.

L'intervento legislativo, secondo la Corte, non deve essere tale da costituire un condizionamento delle scelte imprenditoriali e professionali in modo così penetrante da sacrificare «le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (così Corte cost. n. 548 del 1990). Tale disposizione regionale contrasta anche con l'art. 120, primo comma, Cost., secondo il quale «le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio».

Con riferimento all'ordinamento comunitario la disposizione in esame, che ha l'evidente scopo di vietare la costituzione di scuole di sci private in Valle d'Aosta, si pone in contrasto con gli artt. 49 e 50 del Trattato CE, che sanciscono il principio della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e con gli artt. 81 e ss. del Trattato CE, che enunciano il principio di libera concorrenza, nonché con la direttiva 2005/123/CE (meglio conosciuta come direttiva Bolkestein), che ha l'obiettivo di liberalizzare la circolazione dei servizi nel mercato interno, la quale, al punto (33) delle premesse, ricomprende tra i servizi destinatari dei suoi effetti «i centri sportivi», quali sono appunto da considerarsi le scuole di sci.

4. — Gli stessi motivi di illegittimità costituzionale esposti riguardo l'art. 7 inficiano anche l'art. 8 della legge regionale in esame, che stabilisce (richiamando l'allegato *a*) il numero minimo di maestri di sci indispensabile per l'apertura di una scuola di sci. Anche per tale articolo appare infatti irragionevole il limite quantitativo stabilito, che non trova la propria ragione né nell'interesse generale, né nelle esigenze di utilità sociale, la cui sussistenza è richiesta dalla giurisprudenza costituzionale citata al fine di limitare l'esercizio della professione. Il limite posto per l'apertura di scuole di sci si pone inoltre in contrasto con i principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi, in violazione oltre che dei principi costituzionali, anche delle norme della Comunità europea.

5. — Si rileva che risultano inscindibilmente connessi e dipendenti dagli articoli sopra censurati l'art. 11, comma 2, che sostituisce la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 25 della l.r. n. 44/1999, nonché la lettera *d*) di tale ultimo articolo, i quali prevedono, come si è detto, le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle statuizioni censurate.

P. Q. M.

Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 7, 8 e 11 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. dell'11 gennaio 2008;
- 2) Copia della legge Regione Valle d'Aosta n. 29 del 13 novembre 2007.

Roma, addì 11 gennaio 2008

L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella MANGIA

N. 5

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 gennaio 2008
(dal Presidente del Consiglio dei ministri)*

Trasporto - Norme della Regione Lombardia - Trasporto aereo - Previsione di un rappresentante nominato dalla Regione nel comitato di coordinamento degli aeroporti, in contrasto con le norme comunitarie che non inseriscono tra i soggetti ammessi a partecipare a tale organo consultivo i rappresentanti dei governi regionali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nella materia concorrente degli aeroporti, violazione dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29, art. 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; regolamento 95/93/CEE del 18 gennaio 1993, art. 5, comma 1.

Trasporto - Norme della Regione Lombardia - Trasporto aereo - Coordinamento aeroportuale - Attribuzione alla Regione del compito di concorrere a definire i parametri di coordinamento, in contrasto con le norme comunitarie che attribuiscono tale ruolo allo Stato membro e con le norme statali sulla istituzione e le competenze dell'E.N.A.C. - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nella materia esclusiva della sicurezza e nella materia concorrente degli aeroporti, violazione dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29, art. 4.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. h) e terzo; d.lgs. 4 ottobre 2007, n. 172, art. 3; regolamento 793/2004/CEE del 21 aprile 2004, artt. 4, commi 5 e 6.

Trasporto - Norme della Regione Lombardia - Trasporto aereo - Concessioni di gestione aeroportuale - Attribuzione alla Regione del potere di emanare direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC, aventi valore di linee guida vincolanti - Contrasto con il Codice della navigazione che attribuisce le competenze medesime al Ministero dei trasporti e all'ENAC e prevede un ruolo solo consultivo delle Regioni - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nella materia concorrente degli aeroporti, violazione dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29, art. 9.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 704.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4 e 9 della legge regionale Lombardia n. 29 del 9 novembre 2007, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2007 e recante «Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali» La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri come da estratto del relativo verbale e allegata relazione del Ministro proponente che si depositeranno.

I) Con la legge regionale n. 29 del 9 novembre 2007 pubblicata sul B.U.R. n. 46 del 13 novembre 2007 la Regione Lombardia provvede a dettare norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali.

Il Titolo I contiene disposizioni generali e di principio concernenti le finalità del provvedimento, tra le quali spiccano il coordinamento con le politiche nazionali e comunitarie, la valorizzazione delle potenzialità del territorio lombardo e dell'economia della regione e la sostenibilità sociale ed ambientale.

Il Titolo II detta norme in materia di coordinamento aeroportuale e interessi regionali. In particolare la legge in esame prevede che, al fine di acquisire gli interessi regionali, il coordinatore di cui all'art. 4 del Regolamento 95/93/CEE riceve il parere della regione, chiamata a trasmetterlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora le decisioni che deve assumere riguardino direttamente l'accesso agli aeroporti del territorio regionale e la tutela degli interessi regionali. Inoltre, la regione provvede a nominare un proprio rappresentante nel comitato di coordinamento degli aeroporti di rilevanza regionale e concorre a definire i parametri di coordinamento da rispettare nell'assegnazione delle fasce orarie allo scopo di garantire la tutela degli interessi pubblici e privati del territorio. Sono riconosciuti in capo alla regione poteri di informazione, di stipulazione di accordi ed intese con lo Stato al fine di garantire l'adeguato coinvolgimento regionale nelle funzioni di controllo e vigilanza dell'attività del coordinatore, e di segnalazione alle autorità nazionali ed alla Commissione europea di eventuali violazioni delle presenti disposizioni e delle regole della concorrenza.

Il Titolo III contiene disposizioni che favoriscono la cooperazione tra i sistemi aeroportuali e le autorità regionali e locali che li ospitano attraverso la convocazione di tavoli territoriali e conferenze di servizi istruttorie, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

Il Titolo IV disciplina le procedure di concessioni di gestioni aeroportuali. Con il provvedimento in esame si stabilisce che la regione, nell'ambito delle procedure per il rilascio delle concessioni di gestione di aeroporti che ricadono nel suo territorio, promuove e concorre a fissare gli obiettivi di sviluppo del sistema aeroportuale che devono essere tenuti in considerazione in fase di selezione, ed emana proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte tra il gestore aeroportuale e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) che, insieme a quelle emanate dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 704, comma 3, del Codice della navigazione, costituiscono linee guida vincolanti per le convenzioni suddette in riferimento agli aeroporti situati nel territorio regionale lombardo (di cui all'art. 1, comma 1 della legge). Inoltre, nel procedimento per il rilascio delle concessioni definitive di gestione aeroportuale ai concessionari in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, la regione esprime il proprio parere ai competenti organi statali sul rilascio definitivo della concessione, verificata la rispondenza del piano di sviluppo aeroportuale promosso dal gestore con gli obiettivi del territorio regionale.

Il Titolo V contiene le norme finali concernenti la procedura per l'adozione delle direttive relative alle su indicate convenzioni e l'entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.

II) Come si desume inequivocamente dall'art. 1, comma 1 e 2, della impugnata legge n. 29, l'ambito oggettivo di operatività della stessa legge è costituito da tutti gli aeroporti situati nel territorio regionale lombardo, uniformemente considerati e disciplinati in funzione della loro qualificazione come «nodi essenziali di una rete strategica per la mobilità, per il governo del territorio lombardo e per l'economia intera della regione».

Il legislatore lombardo fa pertanto mostra di ignorare e comunque non tiene conto della fondamentale distinzione (in coerenza, del resto, con le indicazioni comunitarie di cui alla decisione n. 1692/96) tra aeroporti di interesse nazionale, «nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato» (art. 698, comma 1, cod. nav.) — pur notoriamente presenti nel territorio regionale — ed aeroporti di interesse regionale (art. cit. comma 2.) e, non limitando la introdotta disciplina a questi ultimi e, ripetesi, dettando uniformi norme riferibili ad ogni tipo di aeroporto lombardo, viene a dettare una serie di disposizioni che eccedono i limiti in cui può essere legittimamente esercitata la potestà legislativa regionale, ponendosi in difformità e in contrasto — oltre che con i vincoli derivanti in materia dall'ordinamento comunitario — con i principi e le regole costituzionalmente riservate alla competenza dello Stato, in una prospettiva sottesa alla necessariamente unitaria valutazione e tutela di interessi di rilievo nazionale che chiaramente trascendono la mera dimensione regionale.

III) È noto che le regioni, in seguito alla riforma costituzionale del Titolo V ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, hanno una competenza legislativa concorrente in materia di aeroporti; pertanto il legislatore regionale può esercitare tale competenza nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato (d.lgs. 96/2005 e 172/2007) e nel rispetto del vincolo derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Infatti, in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con due regolamenti, 95/93/CEE e 793/2004, finalizzati a garantire lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, nel rispetto della concorrenza.

Pertanto sono censurabili, perché in contrasto con i principi posti dal legislatore statale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., ed in violazione dei vincoli comunitari di cui all'art. 117, primo comma, Cost. in particolare le seguenti disposizioni della legge in esame:

l'art. 3 della legge n. 29 della Regione Lombardia contrasta con il reg. 95/93/CEE per diversi aspetti: in primo luogo al comma 1, nella misura in cui prevede che la regione nomini una propria rappresentanza nel comitato di coordinamento degli aeroporti, viola il disposto dell'art. 5, comma 1 del suindicato regolamento comunitario che tra i soggetti ammessi a partecipare a tale strumento consultivo non inserisce rappresentanti del governo regionale o locale. In proposito si segnala che, seppure il Comitato economico e sociale, nel parere in merito alla proposta di modifica del regolamento 95/93, auspicava la rappresentanza nel comitato di coordinamento degli enti locali e regionali, tale proposta non è stata inserita nelle modifiche approvate per evitare la proliferazione delle normative locali, che si oppongono al gioco della libera concorrenza. In secondo luogo si rileva una difformità tra i commi 3 e 4 dell'articolo in esame, che determina il rafforzamento della posizione del rappresentante regionale, ed il regolamento su citato che, invece, non prevede nella composizione del comitato di coordinamento la prevalenza di alcuni membri rispetto ad altri.

l'art. 4 presenta diversi profili di illegittimità costituzionale: la disposizione del comma 2, che — in relazione al precedente comma 1 il quale impone che i criteri di assegnazione delle bande orarie devono garantire anche il perseguimento degli interessi regionali — attribuisce alla regione il compito di «concorrere a definire» i parametri di coordinamento, contrasta con l'art. 6 del reg. 793/2004/CEE che, invece, attribuisce tale ruolo in capo allo Stato membro, e con l'art. 3 del d.lgs. n. 172/2007 che istituisce un organismo nazionale, l'E.N.A.C., chiamato a fissare i parametri di coordinamento in quanto responsabile dell'applicazione del citato regolamento. Inoltre, il comma 2, lettera e), che riconosce in capo alla regione il compito di prevedere sanzioni a carico del vettore viola il principio generale posto dal legislatore statale nell'art. 3 del d.lgs. n. 172/2007 che attribuisce tale funzione all'E.N.A.C. Da ultimo, il comma 4, nella misura in cui prescrive che in caso di mancato rispetto dei parametri definiti dagli organi regionali la regione possa diffidare il coordinatore e possa anche proporne la revoca è contrasto con l'art. 4, comma 5 del reg. 793/2004 che definisce il coordinatore come unico responsabile dell'assegnazione delle bande orarie allo scopo di garantirne la neutralità e l'indipendenza. In proposito si deve prendere in considerazione anche il disposto dell'art. 18, comma 5 del predetto regolamento che stabilisce che il coordinatore può tener conto anche delle direttrici locali purché non ostino all'indipendenza del coordinatore stesso, siano conformi alla normativa comunitaria e siano finalizzate ad un utilizzo più efficiente della capacità dell'aeroporto. Pertanto, la disposizione in esame viola l'art. 117, primo e terzo comma, Cost., ed inoltre l'art. 117, comma 2, lettera h), Cost., che attribuisce la competenza legislativa allo Stato in materia di sicurezza, dato che la determinazione della banda oraria non può essere condizionata da interessi locali, ma concerne la sicurezza, l'efficienza e la regolamentazione tecnica del trasporto aereo di stretta competenza dell'ENAC.

l'art. 9, in materia di concessioni di gestione aeroportuale contrasta con le previsioni di cui al vigente art. 704 del Codice della navigazione in quanto prescrive, in particolare, che la regione emani proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC (art. 9, comma 3), che tali direttive costituiscano linee guida vincolanti per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC (art. 9, comma 4), laddove, invece, il citato art. 704 attribuisce al Ministero dei trasporti la competenza a rilasciare il titolo concessorio della gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale e all'ENAC la stipulazione della relativa previa convenzione nel rispetto delle direttive del Ministero dei trasporti. Il suddetto articolo del Codice della navigazione prevede un ruolo solamente consultivo della regione («sentita... la regione...») nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. Tale disposizione del codice della navigazione detta, dunque, una disciplina uniforme sul territorio nazionale ed è da considerarsi norma fondamentale e di principio nella materia, cui tutte le regioni devono adeguarsi. Pertanto la disposizione regionale, violando la normativa statale di riferimento che detta i principi fondamentali in materia, contrasta con l'art. 117, terzo comma, Cost.

IV) In realtà l'intero impianto della legge appare strutturato in funzione dell'esercizio da parte della Regione Lombardia di poteri che l'ordinamento statale riserva unitariamente all'autorità centrale (Ministero dei trasporti ed ENAC), quando non risultino resi omogenei al livello europeo attraverso il regolamento comunitario. Valuterà codesta Corte se, privata degli articoli sui quali si appuntano le specifiche censure di incostituzionalità che sono alla base del presente giudizio, la legge regionale possa mantenere una qualche funzione e/o ragionevolezza nell'ordinamento positivo.

P. Q. M.

Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4 e 9 della legge della Regione Lombardia n. 29 del 9 novembre 2007, recante «Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali» con consequenziali provvedimenti in ordine all'intera legge, per violazione degli articoli 117 primo comma, secondo comma lett. h) e terzo comma della Costituzione.

Roma, addì 11 gennaio 2008

L'Avvocato dello Stato: Giuseppe FIENGO

n. 23

Ordinanza del 23 gennaio 2007 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Liguria sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 1 contro Galeotti Maria

Imposte e tasse - Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - Determinazione del relativo importo in misura percentuale del reddito complessivo rilevante ai fini dell'I.R.P.E.F. - Inclusione nella base imponibile dell'I.R.P.E.F. e, conseguentemente, nella base di calcolo del contributo per il Servizio sanitario nazionale, quali somme assimilate ai redditi di lavoro dipendente, degli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 tra gli oneri deducibili - Omessa previsione dell'esclusione dalla base di calcolo del detto contributo degli assegni periodici di mantenimento percepiti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito di separazione legale, in considerazione della ritenuta loro natura assistenziale e risarcitoria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata parificazione normativa di fattispecie non assimilabili - Asserita lesione del principio di capacità contributiva.

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1568/05, depositato il 17 agosto 2005, avverso la sentenza n. 78/03/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, proposto, dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio Genova 1;

Controparte: Galeotti Maria, via Paolo Boselli n. 5 - 16146 Genova, difesa da dott.ssa Elisabetta Bersani, dott. Temistocle Saponiero, piazza della Vittoria n. 12-12 - 16100 Genova.

Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 04820010154964715 S.S.N. 1993.

F A T T O

L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il ricorso di Galeotti Maria avverso la cartella di pagamento, relativa al contributo sanitario nazionale per l'anno 1994, a causa del mancato versamento, da parte della contribuente, di quanto dovuto sulle somme percepite a titolo di assegno alimentare corrisposto dal coniuge separato.

La sentenza ha motivato l'accoglimento del ricorso sulla considerazione che per quanto riguarda l'assegno alimentare il contributo è già stato assolto dal coniuge, e sulla inapplicabilità per più volte, della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto.

L'ufficio contesta tale interpretazione, dal momento che la base imponibile del contributo in discorso è rappresentata dal reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 8, d.P.R. n. 917 del 1986, relativo all'anno cui il contributo stesso si riferisce. Solo qualora la contribuente fosse stata ai fini previdenziali a carico del marito separato, la stessa non sarebbe stata soggetta alla tassazione in oggetto, ma nel caso di specie questo presupposto non si è verificato. A norma dell'art. 47, lett. i), d.P.R. n. 917 del 1986, gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF e, conseguentemente, sono assoggettati al contributo in discorso.

L'assunto posto a base della pronuncia impugnata, relativo alla pretesa duplicazione dell'imposta, non può essere condiviso, perché non è stata fornita alcuna prova circa il preteso pagamento del contributo da parte del coniuge, e perché i meccanismi per evitare la duplicazione devono essere stabiliti per legge.

L'ufficio appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata.

D I R I T T O

I) La questione sottoposta al Collegio concerne la legittimità della sottoposizione al contributo previsto dall'art. 31 legge n. 41 del 1986 della somma percepita a titolo d'assegno alimentare, corrisposta in forza di sentenza dal coniuge separato.

La decisione impugnata ha ritenuto esclusa la tassabilità, dato che sull'assegno alimentare il contributo al servizio sanitario era già stato assolto dal coniuge separato, in forza del divieto della doppia imposizione stabilito dall'art. 67, d.P.R. n. 600 del 1973: è sull'applicazione di tale principio che l'ufficio appellante indirizza le proprie censure.

Osserva in merito il Collegio che, ai sensi dell'art. 31.8, legge n. 31 del 1986, l'ammontare del contributo in discorso è stabilito in rapporto al reddito calcolato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente: ciò non trasforma la natura del contributo in (addizionale dell')imposta sul reddito, poiché quest'ultimo costituisce mera base di calcolo per l'obbligazione tributaria; ma il conteggio dell'obbligazione tributaria deve essere condotto considerando le stesse componenti valide per l'ammontare del reddito sottoposto all'imposizione diretta.

A tale fine acquista rilevanza l'art. 47, d.P.R. n. 917 del 1986, che include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e quindi da sottoporre ad IRPEF, gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, «compresi quelli indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili», vale a dire, tra gli altri e per quanto qui rileva, quelli corrisposti dal coniuge in conseguenza di separazione legale nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Con riguardo al coniuge percipiente, non è dubbio pertanto che l'assegno alimentare entri a determinare il reddito tassabile ai fini IRPEF, e che pertanto debba essere considerato nella base di calcolo del contributo dovuto per il servizio sanitario: né, per escludere tale conclusione, può valere il divieto della doppia imposizione stabilito dall'art. 67 già citato, come ha invece ritenuto la sentenza impugnata, poiché non si verifica l'identità del presupposto impositivo, che costituisce condizione per l'attivazione del divieto: infatti, la titolarità del reddito costituisce una mera base di calcolo del contributo, e una stessa somma ben può essere considerata nel calcolo relativo a due soggetti diversi, l'uno erogante e l'altro percipiente.

II) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello si dimostrerebbe fondato e dovrebbe essere accolto, ma il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, legge n. 41 del 1986, nella parte in cui non esclude dalla base di calcolo del contributo in esame gli assegni indicati alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 47 del 1986, vale a dire gli assegni periodici di mantenimento percepiti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito di separazione legale.

La natura dell'assegno alimentare, essenzialmente assistenziale e risarcitoria per il contributo apportato dal coniuge separato al nucleo familiare durante il periodo di matrimonio, ne esclude infatti, a parere del Collegio, la completa assimilabilità alle altre voci considerate dall'art. 47, d.P.R. n. 917 del 1986, alle quali è estraneo qualsiasi connotato del medesimo tipo: ed, infatti, la giurisprudenza ha dubitato della riconducibilità stessa dell'assegno alla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, giungendo a conclusioni negative per quelli percepiti in un'unica soluzione (per tutte, Cass., sez. I, 12 ottobre 1999, n. 11437), in sintonia letterale con la lettera *i)* dell'art. 47 citato, che assume la periodicità dell'erogazione quale connotato imprescindibile dell'assimilabilità nel reddito da lavoro dipendente.

Peraltro, la periodicità, se è effettivamente uno degli indici indicatori del reddito, non costituisce tuttavia condizione sufficiente per riconoscerne l'esistenza, e soprattutto non può essere considerata elemento tale da determinare il mutamento della natura stessa del titolo della percezione: in altre parole, se ragione della esclusione dell'assegno alimentare dalla base imponibile ai fini IRPEF è la natura risarcitoria che gli deve essere riconosciuta, identica natura deve essere ravvisata, e quindi identica conclusione deve essere raggiunta, qualsiasi siano le modalità di corresponsione al coniuge.

Tuttavia, in discussione in questa sede non è il calcolo della base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, ma la considerazione dell'assegno alimentare nel calcolo del contributo per il servizio sanitario: e, così delimitata, la questione si presenta, a giudizio del Collegio, rilevante per la decisione dell'appello e non manifestamente infondata, sotto il profilo, emergente dalle considerazioni che precedono, della possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione, avendo la norma incriminata irragionevolmente considerato, unificandole nel medesimo trattamento tributario, somme aventi natura e funzione profondamente diverse tra loro (per quanto qui rileva, natura e funzione assistenziale e risarcitoria) e dell'art. 53 della Costituzione, dal momento che la percezione di tali somme, data appunto la natura loro propria, non può essere assunta ad indice e parametro di capacità contributiva.

Occorre, quindi, sospendere il giudizio perché sulla questione si pronunci la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953, ritenutane la rilevanza, ai fini del presente giudizio, e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, legge n. 41 del 1986, nella parte in cui non esclude dalla base di calcolo del contributo per il servizio sanitario nazionale gli assegni indicati alla lettera h) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 47 del 1986, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione.

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, oltre alle parti costituite.

Genova, addì 6 novembre 2006

Il Presidente: GOMEZ DE AYALA

Il consigliere estensore: VIGOTTI

08C0087

N. 24

Ordinanza del 23 gennaio 2007 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Liguria sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova I contro Galeotti Maria

Imposte e tasse - Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - Determinazione del relativo importo in misura percentuale del reddito complessivo rilevante ai fini dell'I.R.P.E.F. - Inclusione nella base imponibile dell'I.R.P.E.F. e, conseguentemente, nella base di calcolo del contributo per il Servizio sanitario nazionale, quali somme assimilate ai redditi di lavoro dipendente, degli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 tra gli oneri deducibili - Omessa previsione dell'esclusione dalla base di calcolo del detto contributo degli assegni periodici di mantenimento percepiti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito di separazione legale, in considerazione della ritenuta loro natura assistenziale e risarcitoria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata parificazione normativa di fattispecie non assimilabili - Asserita lesione del principio di capacità contributiva.

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1569/05, depositato il 17 agosto 2005, avverso la sentenza N. 79/03/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio Genova I;

Controparte: Galeotti Maria, via Paolo Boselli n. 52 - 16146 Genova, difeso da dott. Temistocle Saponiero, dott. Elisabetta Bersani, piazza della Vittoria n. 12-12 - 16100 Genova

Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 04820010177494466 S.S.N. 1994.

F A T T O

L'agenzia delle entrate propone appello contro la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il ricorso di Galeotti Maria avverso la cartella di pagamento relativa al contributo sanitario nazionale per l'anno 1994, a causa del mancato versamento, da parte della contribuente, di quanto dovuto sulle somme percepite a titolo di assegno alimentare corrisposto dal coniuge separato.

La sentenza ha motivato l'accoglimento del ricorso sulla considerazione che per quanto riguarda l'assegno alimentare il contributo è già stato assolto dal coniuge, e sulla inapplicabilità per più volte della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto.

L'ufficio contesta tale interpretazione, dal momento che la base imponibile del contributo in discorso è rappresentata dal reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 8, d.P.R. n. 917 del 1986, relativo all'anno cui il contributo stesso si riferisce. Solo qualora la contribuente fosse stata ai fini previdenziali a carico del marito separato, la stessa non sarebbe stata soggetta alla tassazione in oggetto, ma nel caso di specie questo presupposto non si è verificato. A norma dell'art. 47, lett. *i*), d.P.R. n. 917 del 1986 gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF e, conseguentemente, sono assoggettati al contributo in discorso.

L'assunto posto a base della pronuncia impugnata, relativo alla pretesa duplicazione dell'imposta, non può essere condiviso, perchè non è stata fornita alcuna prova circa il preteso pagamento del contributo da parte del coniuge, e perchè i meccanismi per evitare la duplicazione devono essere stabiliti per legge.

L'ufficio appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata.

D I R I T T O

I) La questione sottoposta al Collegio concerne la legittimità della sottoposizione al contributo previsto dall'art. 31 legge n. 41 del 1986 della somma percepita a titolo di assegno alimentare, corrisposta in forza di sentenza dal coniuge separato.

La decisione impugnata ha ritenuto esclusa la tassabilità, dato che sull'assegno alimentare il contributo al servizio sanitario era già stato assolto dal coniuge separato, in forza del divieto della doppia imposizione stabilito dall'art. 67, d.P.R. n. 600 del 1973: è sull'applicazione di tale principio che l'ufficio appellante indirizza le proprie censure.

Osserva in merito il Collegio che, ai sensi dell'art. 31.8, legge n. 31 del 1986, l'ammontare del contributo in discorso è stabilito in rapporto al reddito calcolato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente: ciò non trasforma la natura del contributo in (addizionale dell')imposta sul reddito, poiché quest'ultimo costituisce mera base di calcolo per l'obbligazione tributaria; ma il conteggio dell'obbligazione tributaria deve essere condotto considerando le stesse componenti valide per l'ammontare del reddito sottoposto all'imposizione diretta.

A tale fine acquista rilevanza l'art. 47, d.P.R. n. 917 del 1986, che include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e quindi da sottoporre ad IRPEF, gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, «compresi quelli indicati alle lettere *h*) e *i*) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili», vale a dire, tra gli altri e per quanto qui rileva, quelli corrisposti dal coniuge in conseguenza di separazione legale nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Con riguardo al coniuge percipiente, non è dubbio pertanto che l'assegno alimentare entri a determinare il reddito tassabile ai fini IRPEF, e che pertanto debba essere considerato nella base di calcolo del contributo dovuto per il servizio sanitario: né, per escludere tale conclusione, può valere il divieto della doppia imposizione stabilito dall'art. 67 già citato, come ha invece ritenuto la sentenza impugnata, poiché non si verifica l'identità del presupposto impositivo, che costituisce condizione per l'attivazione del divieto: infatti, la titolarità del reddito costituisce una mera base di calcolo del contributo, e una stessa somma ben può essere considerata nel calcolo relativo a due soggetti diversi, l'uno erogante e l'altro percipiente.

II) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello si dimostrerebbe fondato e dovrebbe essere accolto, ma il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, legge n. 41 del 1986, nella parte in cui non esclude dalla base di calcolo del contributo in esame gli assegni indicati alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 47 del 1986, vale a dire gli assegni periodici di mantenimento percepiti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito di separazione legale.

La natura dell'assegno alimentare, essenzialmente assistenziale e risarcitoria per il contributo apportato dal coniuge separato al nucleo familiare durante il periodo di matrimonio, ne esclude infatti, a parere del Collegio, la completa assimilabilità alle altre voci considerate dall'art. 47, d.P.R. n. 917 del 1986, alle quali è estraneo qualsiasi connotato del medesimo tipo: ed, infatti, la giurisprudenza ha dubitato della riconducibilità stessa dell'assegno alla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, giungendo a conclusioni negative per quelli percepiti in un'unica soluzione (per tutte, Cass., sez. I, 12 ottobre 1999, n. 11437), in sintonia letterale con la lettera *i* dell'art. 47 citato, che assume la periodicità dell'erogazione quale connotato imprescindibile dell'assimilabilità nel reddito da lavoro dipendente.

Peraltro, la periodicità, se è effettivamente uno degli indici indicatori del reddito, non costituisce tuttavia condizione sufficiente per riconoscerne l'esistenza, e soprattutto non può essere considerata elemento tale da determinare il mutamento della natura stessa del titolo della percezione: in altre parole, se ragione della esclusione dell'assegno alimentare dalla base imponibile ai fini IRPEF è la natura risarcitoria che gli deve essere riconosciuta, identica natura deve essere ravvisata, e quindi identica conclusione deve essere raggiunta, qualsiasi siano le modalità di corresponsione al coniuge.

Tuttavia, in discussione in questa sede non è il calcolo della base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, ma la considerazione dell'assegno alimentare nel calcolo del contributo per il servizio sanitario: e, così delimitata, la questione si presenta, a giudizio del Collegio, rilevante per la decisione dell'appello e non manifestamente infondata, sotto il profilo, emergente dalle considerazioni che precedono, della possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione, avendo la norma incriminata irragionevolmente considerato, unificandole nel medesimo trattamento tributario, somme aventi natura e funzione profondamente diverse tra loro (per quanto qui rileva, natura e funzione assistenziale e risarcitoria) e dell'art. 53 della Costituzione, dal momento che la percezione di tali somme, data appunto la natura loro propria, non può essere assunta ad indice e parametro di capacità contributiva.

Occorre, quindi, sospendere il giudizio perché sulla questione si pronunci la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87 del 1953, ritenutane la rilevanza, ai fini del presente giudizio, e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, legge n. 41 del 1986, nella parte in cui non esclude dal base di calcolo del contributo per il servizio sanitario nazionale gli assegni indicati alla lettera h) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 47 del 1986, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione.

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, oltre che alle parti costituite.

Genova, addì 6 novembre 2006

Il Presidente: GOMEZ DE AYALA

Il consigliere estensore: VIGOTTI

N. 25

*Ordinanza del 19 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Morbegno
nel procedimento civile promosso da Bertolini Mattia contro Prefetto di Sondrio*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (in specie, guida sotto l'influenza dell'alcool) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato peggiore trattamento riservato ai conducenti di ciclomotori o motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli a motore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, come sostituito dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Rilevato che il 17 giugno 2007, alle ore 2,30, in località Morbegno (Sondrio), la Polizia Stradale di Sondrio accertava a carico di Bertolini Mattia il reato di cui all'art. 186, comma 2 c.d.s. per essersi posto alla guida del motociclo di proprietà tipo Peugeot, targato AE 33933, telaio UGA52A13000014774, in stato di ebbrezza;

Rilevato che con separato verbale, in pari data, ai sensi dell'art. 213, comma 2-*quinquies* e 2-*sexies* c.d.s., il motoveicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo, affidato in custodia a Venturini Bruno convenzionato con l'U.T.G. - Prefettura di Sondrio, in attesa del provvedimento di confisca;

Rilevato che il proprietario del motociclo proponeva ricorso sollevando eccezione di incostituzionalità dell'art. 213 c.d.s., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la confisca del ciclomotore o del motoveicolo in tutti i casi in cui sia stato adoperato per commettere un reato, mentre se il medesimo reato è commesso con una autovettura non si applica la confisca dell'autoveicolo;

Ritenuta manifestamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

O S S E R V A

Come è noto, l'art. 2, comma 169 della legge 24 novembre 2006, n. 286 — di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 — ha disposto la sostituzione del comma 2-*sexies* dell'articolo 213, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'attuale formulazione recita: «2-*sexies*. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenn».

La previsione normativa richiamata palesa una rilevante e non manifestamente infondata violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, disponendo la confisca obbligatoria nella sola ipotesi di violazione commessa con ciclomotore o motoveicolo, realizza una disparità di trattamento nei confronti dei conducenti di altri veicoli a motore.

Ed infatti, se il reato di guida in stato di ebbrezza viene commesso con uno dei veicoli di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 47 c.d.s. si applica, la confisca, mentre se il medesimo reato fosse commesso con un'autovettura, mezzo di trasporto potenzialmente più pericoloso per massa e velocità che sviluppa, la confisca del mezzo non sarebbe applicabile.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.s.), come sostituito dall'art. 2, comma 169, della legge n. 286/2006 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e per le ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento, nonché il verbale di sequestro amministrativo opposto emesso dalla Polizia Stradale di Sondrio in data 17 giugno 2007;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Si notifici la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 19 luglio 2007

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0089

N. 26

*Ordinanza del 10 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento civile promosso da F. E. contro Cinestar Gestioni s.r.l.*

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/1989 - Redazione in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2 e «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico» - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute.

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Obbligo del Ministro dei lavori pubblici di fissare con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/1989, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica - Adozione delle prescrizioni stesse in modo che «risulti garantito a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico» - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute.

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Edilizia e urbanistica - Norme in favore di mutilati ed invalidi civili - Barriere architettoniche - Luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Spazi riservati agli invalidi in carrozzella - Garanzia a favore dei disabili di cui alla legge n. 104/1992, dello stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute.

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Edilizia e urbanistica - Norme in favore di mutilati ed invalidi - Barriere architettoniche in luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Norme di attuazione dell'articolo 27 della legge n. 118/1971 emanate con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa - Garanzia a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, dello stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute.

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Edilizia e urbanistica - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche - Opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, di cui alla legge n. 13/1989 - Esecuzione in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della salute

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

IL TRIBUNALE

Nel reclamo camerale iscritto al n. 1472 del ruolo affari non contenziosi dell'anno 2007, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — E. F. portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104/92 ed invalido civile al 100% per tetraplegia postraumatica — recatosi il 19 febbraio 2007 presso la nuova multisala cinematografica inaugurata nella città di Reggio Emilia il 15 febbraio precedente, era costretto a prendere posto, nonostante la sala (la n. 10) fosse occupata da circa 40 persone (su 144 posti disponibili), nella prima fila distante solo quattro metri dal megaschermo.

Ciò premesso, conveniva la Cinestar S.p.a. davanti a questo tribunale con le forme previste dal combinato disposto degli articoli 3 della legge n. 67/2006, 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, chiedendo la cessazione della condotta discriminatoria, l'emanazione di ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione stessa (compreso la fissazione di un termine per l'adozione di un piano di rimozione dello stato di fatto), la condanna della convenuta al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, e la pubblicazione del provvedimento a spese della controparte.

A sostegno delle domande deduceva che il fatto che i portatori di handicap potessero essere collocati solo in prima fila costituiva una discriminazione; che ben prima dell'inaugurazione del nuovo multisala egli aveva denunciato agli organi di stampa (portando gli esempi della multisala Emiro di Rubiera e del Cinepiù di Correggio) che l'alloggiamento dei disabili nel cinema li costringeva a stare in prima fila; che la questione era stata anche oggetto di interrogazione da parte del consigliere comunale Tommaso Lombardini; che l'assessore delegato del Comune di Reggio Emilia aveva risposto all'interrogazione asserendo di avere contattato la Cinestar per trovare una soluzione al caso; che tuttavia la convenuta, incurante delle esigenze dei disabili e delle iniziative intraprese dal ricorrente ben prima della fine dei lavori edili, aveva realizzato una sala con alloggiamento per portatori di handicap solo in prima fila; che la discriminazione era concretizzata ostacolando di fatto ai disabili la normale fruizione del servizio.

2. — Si costituiva la Cinestar gestioni S.r.l., assumendo di essere il soggetto legittimato a contraddire (in quanto la Cinestar S.p.a. era semplicemente una società facente parte del gruppo Cinestar).

Replicava quest'ultima che la proprietaria del multiplex era la Tuttogiglio S.p.a.; che quest'ultima aveva concesso l'immobile in locazione ad essa resistente; che dunque la supposta condotta discriminatoria allegata dal F., per la parte relativa alla realizzazione dell'edificio, non poteva esserle attribuita; che in quasi tutti i cinema i posti per i disabili sono collocati nelle prime file e comunque in posti non ottimali per la visione; che questo era tuttavia dovuto alla necessità di assicurare il facile e sicuro accesso ed uscita ai disabili; che l'ingresso nella sala era posto vicino allo schermo, così che gli avventori, per raggiungere le poltrone intermedie o le ultime, dovevano percorrere un corridoio in salita; che tale passaggio, per esigenze di sicurezza, doveva rimanere sempre libero; che dunque, per motivi di sicurezza e di tutela degli stessi disabili, i posti a loro riservati dovevano essere collocati in prossimità delle uscite di sicurezza, ossia

vicino alla prima fila; che anche la Pubblica amministrazione non aveva rilevato nulla in ordine alla regolarità della struttura; che, del resto, la proprietà aveva dotato il complesso di molti altri accorgimenti (parcheggi, ascensori, servizi igienici, segnaletica di emergenza, ecc...) al fine di favorire la fruibilità dei disabili; che la tesi del ricorrente implicava uno stravolgimento del progetto architettonico del multiplex, di dubbia realizzabilità; che dunque non sussisteva alcuna discriminazione.

3. — Il giudice di primo grado, ritenendo: *a)* che la collocazione in prima fila dei disabili rispondeva all'esigenza di tutela dell'incolumità personale dei soggetti con ridotte capacità motorie; *b)* che le soluzioni prospettate dal ricorrente (collocazione dei posti riservati ai disabili non in prima fila, realizzazione di un piano di accesso in pendenza, realizzazione di un montascala per sedie a rotelle, creazione di un accesso dall'alto) in parte non assicuravano l'incolumità dei disabili e, in altra parte, non erano realizzabili se non a costi sproporzionati — rigettava il ricorso.

Il dottor E. F. proponeva reclamo.

Resisteva la Cinestar, aggiungendo, come ulteriore motivo di reiezione, di aver cessato l'attività di gestione di tutti i propri multisala.

4. — Ritiene il tribunale che il presente giudizio vada sospeso, sussistendo una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale delle norme appresso indicate.

Com'è noto la legge n. 67/2006 aspira a promuovere, unitamente ad altre disposizioni normative statali o comunitarie (la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», la legge 9 gennaio 1989, n. 13, contenente «disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», la legge 30 marzo 1971, n. 118, «conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, «regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici», oggi sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, «regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, «prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche», il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «attuazione della direttiva 2000/78/Ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», la direttiva 2000/43/Ce del consiglio del 29 giugno 2000 «che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», la direttiva 2000/78/Ce del consiglio del 27 novembre 2000 «che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», ecc...) la piena tutela delle persone portatori di handicap in tutti i settori della vita civile.

Questa finalità è chiaramente desumibile dal testo dell'articolo 1 della legge stessa, il quale infatti prevede che essa «ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità (...) al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali».

Per realizzare le proprie finalità, la legge n. 67/06 — facendo ricorso a concetti non nuovi, in quanto già utilizzati dal legislatore statale e comunitario (si veda, ad es., l'articolo 2 delle due direttive Ce da ultimo menzionate, l'articolo 43 del decreto legislativo n. 286/1998) — stabilisce che la condotta discriminatoria (per motivi razziali, etnici, sessuali, di lavoro, per disabilità, ecc...) possa essere realizzata «direttamente» o «indirettamente».

Nonostante le varie disposizioni normative sopra riassunte facciano ricorso ad una terminologia mutevole e non sempre perfettamente coerente, dalla lettura delle singole norme (la constatazione vale anche per la legge n. 67/2006) è comunque possibile desumere che, nel primo caso (discriminazione diretta), si ha un trattamento, volontario e manifesto, di sfavore e, di regola, immediatamente contrastante con norme di legge o di regolamento poste a tutela del soggetto debole.

Nel secondo caso (discriminazione indiretta), si è invece in presenza di una condotta, anche non volontaria, eventualmente caratterizzata da più atteggiamenti o contegni tra loro connessi ed apparentemente «neutri» (per usare l'espressione del legislatore nazionale e comunitario), ma comunque idonei a mettere il soggetto debole in una posizione di svantaggio rispetto ad altri.

Sulla scorta di tali premesse in diritto, si passa ora all'esame della fattispecie concreta.

Ora, il tribunale non ha motivo di dubitare che le sale del cinema gestito dalla Cinestar siano conformi alla normativa attualmente vigente in materia, sia perché tale circostanza non è stata posta in dubbio, per il tutto il giudizio di

primo grado, da alcuna delle parti in causa, sia, perché lo ha presupposto — con ragionamento, sul punto, non contrastato dalle parti — anche il giudice di prime cure.

Non è parimenti seriamente contestabile il fatto che l'alloggiamento dei disabili nelle prime file del cinematografo rappresenti di fatto, per costoro, un trattamento di svantaggio rispetto ai normodotati (come, del resto, si evince agevolmente dalle stesse notizie, pubblicate su organi di stampa o su siti internet, riportate dallo stesso attore sub documenti attori dal n. 12 al n. 17).

Premesso dunque che, nella presente fattispecie, non si può evidentemente parlare di discriminazione diretta (dato che non vi è concretamente alcuna condotta apertamente e volontariamente confliggente con norme di fonte primaria o secondaria), si tratta ora di verificare se ricorra un'ipotesi di discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 67/2006.

Orbene, l'articolo ora menzionato prevede che la discriminazione indiretta possa essere realizzata non solo tramite «un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri» che «mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio, rispetto ad altre persone», ma anche tramite una «disposizione».

Dato il termine assolutamente generico di tale espressione, ritiene il collegio che il legislatore abbia inteso prevedere non solo la possibilità che la discriminazione derivi da una «disposizione» in senso proprio, ossia da un atto o da un negozio giuridico in senso stretto proveniente da un privato o da un provvedimento dell'autorità amministrativa (eventualmente — quest'ultimo — avente carattere normativo), ma anche — a ben vedere — da una disposizione dello stesso legislatore ordinario, che, emanando, in altri settori dell'ordinamento (ad es., e per quello che qui interessa, in materia edilizia), disposizioni inidonee, incongrue o insufficienti a «promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità» (articolo 1 della legge n. 67/2006 citato), si pone — per ciò stesso — in conflitto non solo con il fine della legge n. 67, ma prima ancora con il dettato dell'articolo 3 della stessa norma costituzionale, della quale la legge n. 67 costituisce strumento di diretta attuazione (o, eventualmente, anche con altre disposizioni di rango costituzionale, come appresso si dirà).

Osserva dunque il tribunale che l'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (la cui rubrica recita «Barriere architettoniche e trasporti pubblici») stabilisce che «per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico (...) di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; (...) in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella (...)».

Stabilisce inoltre la citata normativa che «le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

L'attuazione del dettato normativo primario è avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1978, oggi sostituito dal più recente decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, il cui articolo 13 prevede che «negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».

Quest'ultimo, dal canto suo (che contiene norme di attuazione anche della legge n. 13/1989 e della legge n. 104/1992), prevede, tra i criteri generali di progettazione degli edifici, «tre livelli di qualità dello spazio costruito»:

a) l'accessibilità, che «esprime il livello più alto in quanto» consente «la totale fruizione nell'immediato» dell'edificio;

b) la visitabilità, che «rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale»; c) la adattabilità, che «rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità» e che, pertanto, è «un'accessibilità differita».

Tali disposizioni regolamentari sono senz'altro applicabili, per quello che qui interessa, anche alle sale cinematografiche, sol che si considerino i richiami contenuti nell'articolo 18 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo n. 184/1992.

Ora, come è agevole osservare, le fonti normative primarie, ossia l'articolo 1, primo e secondo comma della legge n. 13/1989, l'articolo 27, primo e secondo comma della legge n. 118/1971 e l'articolo 24, primo comma della legge n. 104/1992, dettano norme inidonee, incongrue o, comunque, insufficienti a garantire appieno ai portatori di handicap

«la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità» e «il pieno godimento dei loro diritti civili (...) e sociali» (articolo 1, legge n. 67/2006), donde poi l'inidoneità, l'incongruità o l'insufficienza — per così dire — derivata delle stesse norme regolamentari sopra richiamate.

Dette disposizioni di legge costituiscono inoltre, ancora una volta, mezzi insufficienti o comunque inidonei a tutelare «i diritti inviolabili dell'uomo» (tra i quali sicuramente rientrano a pieno titolo quelli dei disabili, di avere pari condizioni di vita dei normodotati), che invece lo Stato italiano si è assunto di riconoscere e garantire ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.

Vi è infine contrasto con l'articolo 32 della Carta costituzionale, sol che si consideri che nel concetto di «salute», secondo il menzionato articolo, rientra anche l'aspetto della socializzazione del disabile (attuabile mediante la partecipazione di questi ad eventi, manifestazioni, spettacoli, ecc...), che ha una «funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione» (Corte costituzionale n. 167/1999).

È infatti evidente che la piena attuazione dei predetti diritti in favore dei soggetti disabili, conformemente agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione (ed al disposto dell'articolo 1 della legge n. 67/2006), può realizzarsi — per ciò che concerne la fruibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico e delle sale cinematografiche più in particolare — solo se a tali soggetti venga riconosciuta, oltre alla accessibilità della struttura (nel senso del decreto ministeriale n. 236/1989), anche la possibilità di usufruire, in detti stabili, di un livello qualitativo e quantitativo dei servizi ivi offerti uguale o, almeno, tendenzialmente simile a quello erogato in favore di soggetti non portatori di handicap.

Per ciò che concerne, più in particolare, le sale cinematografiche, è evidente che la piena attuazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità può verificarsi se in detti locali è garantita ai portatori di handicap una visione delle proiezioni qualitativamente uguale o, almeno, tendenzialmente simile a quella goduta dagli altri soggetti non portatori di handicap, i quali, proprio in ragione della mancanza di impedimenti, non sono costretti a subire una collocazione — sia pure formalmente non discriminatoria (per effetto dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti predetti da parte dei gestori delle sale) — in luoghi o parti dell'ambiente dove notoriamente è impossibile o notevolmente più disagiata seguire lo spettacolo cinematografico (sul che concorda anche la parte resistente).

In una parola, quello che non viene previsto dalle menzionate disposizioni di legge — e che invece realizza pienamente ed incontestabilmente un trattamento di svantaggio per i disabili — è la possibilità, per costoro, di usufruire della stessa qualità dei servizi, della quale godono i non portatori di handicap, che vengono resi alla generalità dei consociati negli edifici pubblici o privati aperti al pubblico.

Sul punto deve essere solo aggiunto che la necessità che il disabile possa trovare posto nella sala cinematografica solo in prima fila, di fatto viene vissuto e considerato, secondo il senso comune, come un trattamento peggiore del soggetto debole; del resto anche la parte convenuta, in buona sostanza, ammette che vi sia di fatto questo trattamento peggiore, anche se lo giustifica asserendo di non aver potuto e di non poter fare diversamente, e di avere osservato tutte le disposizioni di legge.

Da ultimo il tribunale osserva che se è vero che le disposizioni della legge n. 67/2006 e quelle contenute nelle altre leggi sopra menzionate hanno tutti pari rango (dal che si potrebbe sostenere che non è ammissibile che l'una disposizione, la legge n. 67/2006, debba prevalere sulle altre), è tuttavia anche vero che la stessa Corte costituzionale, pur riconoscendo la piena discrezionalità del Parlamento nell'individuare le diverse misure operative dirette alla tutela dei disabili, non ha mancato di sottolineare che è sempre possibile il vaglio di costituzionalità dei meccanismi predisposti dal legislatore, al fine di controllare la razionalità e la congruità delle singole disposizioni legislative rispetto al fine di tutela dei soggetti deboli, sia la sussistenza di eventuali disparità di trattamento (Corte costituzionale n. 325/1996).

Inoltre, in un altro caso analogo, per vari aspetti, a quello presente, la Corte ha avuto modo di affermare che la realizzazione del principio di parità di trattamento dei portatori di handicap e di tutela della salute (intesa, quest'ultima, come comprensiva della socializzazione stessa degli handicappati) impone la prevalenza delle norme di tutela di tali soggetti rispetto — alle altre norme che impediscono di realizzarla: donde, in quella fattispecie, l'incostituzionalità dell'articolo 1052, secondo comma del codice civile, nella parte in cui non prevedeva, in favore del disabile, la possibilità di ottenere la costituzione della servitù di passaggio coattivo quando questa «risponda alle esigenze di accessibilità — di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap — degli edifici destinati ad uso abitativo» (Corte costituzionale n. 167/1999).

6. — La questione di costituzionalità della predette norme, così come illustrata nei precedenti paragrafi, è rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, posto che: *a)* la Cinestar ha realizzato, come si è visto, la sala cinematografica nella piena osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento attualmente in vigore; *b)* il complesso di disposizioni normative osservate nella realizzazione del multisala (articolo 1, primo e secondo comma della legge n. 13/1989, articolo 27, primo e secondo della legge n. 118/1971, articolo 24, primo comma della legge n. 104/1992) contiene prescrizioni che non tutelano in modo idoneo e congruo i diritti inviolabili, la parità di tratta-

mento e la salute dei portatori di handicap grave, diritti tutti previsti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione; c) non è evidentemente possibile, per il giudice ordinario, disapplicare le norme qui denunciate come inidonee o insufficienti, analogamente a quanto sarebbe stato permesso di fare in presenza di «disposizioni» o provvedimenti emanati dalla Pubblica amministrazione: da ciò il necessario intervento della Corte costituzionale; d) nemmeno è possibile una interpretazione costituzionalmente adeguata del dettato normativo, posto che quello che dovrebbe essere previsto dalle menzionate disposizioni di legge (e di regolamento) è la possibilità, per l'handicappato grave, di godere — per il caso in cui negli edifici pubblici o aperti al pubblico vengano erogati servizi al pubblico — dello stesso livello qualitativo dei servizi stessi, del quale usufruiscono i normodotati.

Le disposizioni sopra richiamate confliggono pertanto: a) con l'articolo 3 della Costituzione, non essendo idonee ad attuare appieno il principio di parità di trattamento e di pari opportunità in favore dei disabili; b) con l'articolo 2 della Costituzione, nella parte in cui le menzionate disposizioni non riconoscono e non garantiscono in maniera adeguata o congrua i diritti inviolabili dell'uomo; c) con l'articolo 32 della Costituzione, nella parte in cui non garantiscono adeguata tutela alla salute dei disabili, intesa come comprensiva della socializzazione di tali soggetti (avendo essa, come già detto, secondo la stessa Corte costituzionale, funzione terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione).

Volta che siano state rimosse le norme costituzionalmente illegittime con effetto *ex tunc*, la condotta della resistente potrà essere considerata come indirettamente discriminatoria e potrà pertanto essere rimossa mediante l'adozione di misure tecniche (sulla cui realizzabilità si dirà meglio appresso) idonee all'eliminazione degli ostacoli che impediscono, ad oggi, la collocazione dei disabili in punti della sala cinematografica idonei ad usufruire di una visione della proiezione di qualità uguale o almeno tendenzialmente analoga a quella dei normodotati.

A tal ultimo riguardo, oltre a quanto sopra detto, va aggiunto che la c.d. condotta discriminatoria, così come disciplinata dalla legge n. 67, non sembra possa essere qualificata, *sic et simpliciter*, come un illecito civile, ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile.

La natura discriminatoria della condotta è invece sussistente — stando al tenore ed alla *ratio* delle disposizioni di legge — quando essa, anche indipendentemente dalla presenza di un elemento psicologico soggettivo — (dolo o colpa, anche presunta) del soggetto agente, è di per sé idonea a realizzare un trattamento deteriore nei confronti di un portatore di disabilità: donde la possibilità di rimozione degli effetti della condotta anche in mancanza di un elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa e salva sempre la necessità di questi ultimi elementi per il caso in cui il ricorrente intenda ottenere, a carico della controparte, oltre all'eliminazione degli effetti della condotta, anche altre misure di tipo risarcitorio o riparatorio.

Dalla (eventuale) dichiarazione di incostituzionalità della normativa qui impugnata non deriva inevitabilmente, per la Cinestar, la necessità di procedere all'esecuzione di lavori irragionevolmente gravosi, sol che si consideri che la pretesa irrealizzabilità delle opere necessarie all'adeguamento edilizio (eventualmente anche di una sola sala) o il loro costo eccessivo sono circostanze non (ancora) provate nel presente giudizio dalla parte resistente (che pure aveva l'onere di farlo); né è dimostrato, almeno allo stato attuale dell'istruttoria, che le modifiche necessarie per l'eliminazione del trattamento deteriore abbiano costi tali da rendere addirittura antieconomico l'esercizio dell'intero cinema multisala.

Da ultimo, il conferimento d'azienda da parte della odierna resistente nella Multiplex nord S.r.l. ed la vendita delle quote, detenute da Cinestar gestioni S.r.l., di tale ultima società a terzi (si vedano i documenti allegati sub n. 2 dalla reclamata) non sembra producano conseguenze processuali degne di rilievo nel presente giudizio, sol che si consideri che al presente procedimento si applicano le norme generali del libro I del codice di procedura civile, tra i quali l'articolo 111, che disciplina le ipotesi di trasferimento della *res litigiosa*.

P. Q. M.

Senza definire il reclamo camerale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

I) sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

II) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma della legge n. 13/1989, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in

vigore della legge stessa siano redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2 e «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico»;

III) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma della legge n. 13/1989, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Ministro dei lavori pubblici fissi con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 204/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico»;

IV) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, primo comma della legge n. 118/1971, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella, «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/92, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico»;

V) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, secondo comma della legge n. 118/1971, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le norme di attuazione delle disposizioni del predetto articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti entro un anno dall'entrata in vigore della legge, «il quale dovrà prevedere che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico»;

VI) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, primo comma della legge n. 104/1992, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, siano eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, «in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico»;

VII) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei ministri e che sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Reggio Emilia il 9 ottobre 2007, nella Camera di consiglio della prima sezione.

Il Presidente: PISCOPO

L'estensore: VAROTTI

N. 27

Ordinanza del 19 ottobre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto dal Laboratorio d'Analisi Santilio Franco S.r.l. ed altro contro Ministero della salute ed altri

Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri per la determinazione delle stesse.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o).
- Costituzione, artt. 32, 41, 97 e 117.

Sanità pubblica - Regione Puglia - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui alla delibera della Giunta regionale 27 maggio 1997, n. 3006 in attuazione del decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri per la determinazione delle stesse.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o) in combinato disposto con l'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 5 giugno 2007, n. 16.
- Costituzione, artt. 32, 41, 97 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza

A) sul ricorso n. 697/2007, proposto da Laboratorio d'analisi Santilio Franco S.r.l. e da Laboratorio d'analisi Burano Santilio, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso, il medesimo, in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

Contro Ministero della salute, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso la sede della stessa, in Lecce, Via F. Rubichi, 23; Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce ed elettivamente domiciliata in Lecce, viale Aldo Moro, 1, presso l'Ufficio regionale del Contenzioso; Asl Taranto, in persona del Commissario straordinario *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. Vito Lorenzo Vieli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sticchi Damiani, in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

della nota 6 marzo 2007, prot. n. 0001667/P della ASL TA, notificata alle ricorrenti in data 10 marzo 2007, nella parte in cui è stata comunicata la determinazione che le strutture ricorrenti debbano applicare una riduzione tariffaria nella misura del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;

della presupposta e non conosciuta nota prot. n. 24/11966 AOS/2 del 29 dicembre 2006, della Regione Puglia;

della presupposta e non conosciuta nota regionale 25 gennaio 2007;

della delibera della Giunta regionale pugliese 3 aprile 2007, n. 404, recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale e le relative tariffe»;

del presupposto d.m. della Sanità del 12 settembre 2006 concernente «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie»;

di ogni altro atto collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale.

B) Sui motivi aggiunti al predetto ricorso, proposti da Laboratorio d'analisi Santilio Franco S.r.l. e da Laboratorio d'analisi Burano Santilio, rappresentati e difesi come sopra;

Contro ASL Taranto, in persona del Commissario straordinario *pro tempore*; Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. *pro tempore*; Ministero della salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi come sopra, per l'annullamento, previa sospensiva:

della nota dell'Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia, prot. n. 24/729/SP in data 18 giugno 2007 e della nota dell'ASL Taranto n. 4540/P in data 25 giugno 2007, nella parte in cui dispongono che le tariffe applicabili alle prestazioni erogate dalle ricorrenti sono quelle rivenienti dall'art. 33 della l.r. n. 10/2007;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute, della regione Puglia e dell'ASL Taranto;

Visti i motivi aggiunti;

Viste le ordinanze 1° giugno 2007, n. 488, e 31 luglio 2007, n. 759, con cui è stata disposta istruttoria;

Uditi nella Camera di consiglio del 27 settembre 2007 il relatore, ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Gianluigi Pellegrino, Ruggiero (per delega dell'avv. Vieli), Luigi Quinto (per delega dell'avv. Di Lecce) e l'avv. dello Stato Libertini.

Considerato che nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti sono dedotti i seguenti vizi:

incompetenza. Violazione di legge. Illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 796, lettera o), legge 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.;

incostituzionalità dell'art. 33 l.r. n. 10/2007 e, ove occorra, dell'art. 1, comma 796, let. o), della legge n. 296/2006.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue

I) Le strutture ricorrenti sono provvisoriamente accreditate con il Servizio sanitario regionale della Puglia (e per esso con l'ASL Taranto) per l'erogazione di prestazioni sanitarie afferenti la branca della Patologia clinica. Il rapporto di accreditamento con il S.S.R. (art. 8-*quater* e seguenti del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) presuppone, come è noto:

la fissazione da parte dell'ASL competente per territorio nei confronti delle strutture accreditate dei c.d. tetti di spesa annuali, i quali esprimono il limite massimo di prestazioni che l'Amministrazione sanitaria ritiene di acquistare dagli operatori privati nell'anno di riferimento (sulla questione dei tetti di spesa nella Regione Puglia, vedasi per tutte l'ordinanza della sezione n. 8968/2003 — con cui era stata rimessa alla Corte costituzionale la q.l.c. di una norma regionale che stabiliva i criteri essenziali a cui le ASL debbono attenersi nella determinazione dei tetti di spesa — e la relativa sentenza della Consulta n. 111 del 2005, a cui ha fatto seguito la recente decisione n. 257 del 2007, relativa, questa seconda, ad un'ulteriore q.l.c. sollevata sempre dalla Sezione con ordinanza n. 4275/2005);

la remunerazione di tali prestazioni a tariffa (art. 8-*quinquies*, let. d), e art. 8-*sexies* del d.lgs. n. 502/1992). Al riguardo, con d.m. 22 luglio 1996 il Ministero della salute aveva stabilito le tariffe massime relative alle prestazioni della branca di patologia clinica, tariffe che le regioni erano libere di recepire tout court o, al contrario, di prendere a base per un'autonoma determinazione dei corrispettivi dovuti alle strutture private, sopportando però gli eventuali costi differenziali (la regione Puglia, per inciso, ha stabilito di determinare proprie tariffe e ciò ha fatto con varie deliberazioni di Giunta regionale — ad esempio, deliberazione n. 3784/1998, depositata in atti).

L'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha da ultimo ribadito le linee fondanti del sistema, stabilendo, nella sua formulazione originaria, che «Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005»;

la stipula di contratti individuali per adesione (qualificabili civilisticamente come contratti di somministrazione) fra ASL territorialmente competente e strutture accreditate aventi sede nella circoscrizione dell'Azienda sanitaria, finalizzati alla regolazione degli aspetti paritetici del rapporto concessorio che si instaura fra P.A. e privati in base all'accreditamento (quantitativo di prestazioni erogabili, modalità di pagamento, etc.). Tali contratti, per quanto concerne la remunerazione delle prestazioni, rimandano alle tariffe in vigore *ratione temporis*, il che è anche logico, essendo il prezzo un elemento essenziale del contratto di somministrazione, ex artt. 1325, 1470 e 1570 c.c.

II) Così ricostruito per sommi capi il sistema in cui si inserisce il rapporto in essere fra le ricorrenti e il S.S.R., occorre a questo punto dare conto delle vicende per cui è causa.

Nel 2006 le strutture ricorrenti hanno stipulato contratti di somministrazione con l'ASL Taranto, in base ai tetti di spesa fissati dalla stessa azienda sanitaria; tali contratti facevano ovviamente rimando, per quanto concerne i corrispettivi, alle tariffe vigenti nella Regione Puglia. In base, poi, ad un *modus operandi* ormai affermatosi in ambito regionale (e che ha trovato condivisione anche nella giurisprudenza costituzionale — cfr. le citate sentenze della Consulta n. 111 del 2005 e n. 257 del 2007), per l'anno 2007, in attesa della quantificazione definitiva delle risorse da destinare all'acquisto delle prestazioni sanitarie dagli operatori privati (quantificazione rimessa al c.d. DIFE — Documento di Indirizzo Economico e Funzionale, che la Giunta regionale adotta di solito nel periodo settembre-ottobre dell'anno di riferimento), avrebbe operato lo stesso tetto di spesa relativo al 2006. Per quanto concerne i corrispettivi, invece, avrebbero trovato applicazione le tariffe vigenti, tenuto conto che con d.m. 12 settembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2006) il Ministro della salute, nel dare attuazione al disposto del citato art. 1, comma 170, della legge n. 311/2004, ha stabilito di confermare le tariffe del 1996 (per inciso, la scelta del citato Ministero di confermare le tariffe del 1996 non è stata contestata dalle odierne ricorrenti nel presente giudizio).

Su questo scenario sono intervenuti dapprima l'art. 1, comma 796, let. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente l'art. 33 della l.r. pugliese 16 aprile 2007, n. 10, poi modificato dall'art. 2 della l.r. 5 giugno 2007, n. 16.

La norma statale ha stabilito che «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate...», di talché la regione e le ASL competenti hanno comunicato alle strutture accreditate (fra cui le ricorrenti) che, a far tempo dal 1° gennaio 2007, la remunerazione delle prestazioni sarebbe avvenuta applicando lo sconto del 20%, da calcolarsi sulle tariffe di cui al citato d.m. 22 luglio 1996 (o, il che è lo stesso, di cui al d.m. 12 settembre 2006).

Il Legislatore regionale (art. 33, l.r. n. 10/2007, come modificato dalla l.r. n. 16/2007), dal canto suo, ha statuito che «1) Il documento di indirizzo economico e funzionale (DIFE), che definisce l'utilizzazione del fondo sanitario attribuito alla regione per l'anno 2007, determina le tariffe relative alle prestazioni di laboratorio da applicare a far data dalla sua approvazione.

2) Fino all'emanazione dei nuovi livelli di assistenza nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di approvazione del DIFE di cui al comma 1, le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica indicata nell'allegato A) della delibera. GR. 22 settembre 1998, n. 3784 alle quali si applica lo sconto del 20 per cento previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

3) Il maggiore onere riveniente dall'attuazione del comma 2 è posto a carico del bilancio autonomo della Regione».

Pertanto, per il corrente anno 2007 (quantomeno per il periodo che va dal 1° gennaio alla data di adozione del DIEF) i ricorrenti si vedranno decurtare i compensi per le prestazioni erogate del 20% rispetto alle tariffe regionali (ancora) vigenti, mentre, in base a quanto reso noto dalla difesa dei ricorrenti all'odierna camera di consiglio, la norma della Legge finanziaria per il 2007 è stata applicata dall'ASL in relazione alle prestazioni erogate nel mese di dicembre 2006 (lo sconto del 20%, per la precisione, è stato applicato prendendo a base le tariffe di cui d.m. 12 settembre 2006).

III) Tale incisione degli interessi delle ricorrenti è stata prodotta da tipiche leggi-provvedimento, non sussistendo alcun dubbio circa il fatto che, operando nel modo di cui si è detto, il Legislatore statale e quello regionale hanno inciso unilateralmente su un elemento, peraltro fondamentale, del sinallagma negoziale che lega le singole ASL e le strutture private accreditate, non ponendo quindi precetti generali ed astratti.

A livello generale, non è in discussione il potere della p.a. di stabilire le tariffe dei servizi pubblici, essendo anzi la tariffa tipica espressione del potere di intervento nell'economia che l'art. 41 cost. attribuisce all'autorità amministrativa di settore al fine di consentire ad un numero quanto più ampio di cittadini di accedere ai servizi pubblici (il che sarebbe reso oltremodo difficoltoso per la maggioranza degli utenti laddove le prestazioni ascrivibili al *genus* «servizi pubblici» — i quali coprono proprio i bisogni fondamentali della persona — dovessero essere remunerati ai prezzi di mercato). Anche nel caso del servizio sanitario la legge attribuisce all'amministrazione di settore tale potere, il quale, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (*cf.*, per tutte, la sentenza n. 347 del 1995, richiamata anche nella recente sentenza n. 267 del 2007) ben può essere esercitato mediante lo strumento legislativo, non essendo precluso alla legge ordinaria alcun settore di intervento.

Peraltro, il problema posto da una legge-provvedimento sta nel grado di sindacabilità dell'operato della p.a. a fronte dell'esercizio di un potere amministrativo mediante lo strumento legislativo.

Laddove le tariffe per cui è causa siano stabilite con provvedimento amministrativo (come accadeva ad esempio per i provvedimenti del CIP in materia di prezzi «politici» o come accade oggi per le tariffe relativi a servizi erogati nei mercati in cui esistono autorità di regolazione — tariffe dell'energia elettrica e del gas, tariffe della telefonia, etc.), l'operatore privato che ritenga illegittime le determinazioni dell'Autorità competente può adire il giudice amministrativo, censurando i provvedimenti di fissazione delle tariffe in base ai consueti parametri (difetto di istruttoria, errore nei presupposti, e così via).

Se però la determinazione delle tariffe viene fatta con legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso sulla costituzionalità delle leggi, all'operatore privato non resta che chiedere al giudice adito la rimessione della q.l.c. della legge-provvedimento alla Consulta, previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, non tollerando gli artt. 24 e 113 Cost. alcuna sacca di immunità per l'operato della p.a.

Naturalmente, a parte il richiamo ad alcune norme costituzionali (di solito, l'art. 97 Cost. o, nel caso venga in evidenza il rapporto fra fonte statale e fonte regionale, l'art. 117 cost.), il ricorso avverso la legge-provvedimento contiene in pratica le medesime censure che sarebbero state sollevate nei riguardi del provvedimento che la p.a. ha sostituito con l'atto legislativo.

Ed è quanto accaduto nel presente giudizio, in cui le ricorrenti hanno censurato l'incostituzionalità degli artt. 1, comma 796, let. o) della legge n. 296/2006 e 33 della l.r. n. 10/2007, oltre che per contrasto con gli artt. 32 e 117 Cost., anche per difetto di istruttoria (sul punto si tornerà *infra*, quando si darà conto della non manifesta infondatezza della q.l.c.).

IV) Passando ora agli aspetti procedurali, la questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio, in quanto, per effetto delle norme impugnate, le strutture ricorrenti si sono viste decurtare i compensi per le prestazioni erogate e da erogare nel mese di dicembre 2006 e nel corso del 2007 (perlomeno fino all'adozione del DIEF) e il giudice adito non potrebbe apprestare alcuna tutela delle posizioni giuridiche che si assumono lese fintantoché restino in vigore le disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, let. o) della legge n. 296/2006 ed all'art. 33, l.r. n. 10/2007.

Inoltre, il giudice adito è munito di giurisdizione sulla controversia, in quanto i provvedimenti di fissazione delle tariffe sono espressione di potere pubblicistico, ergo dell'impugnazione del tariffario deve conoscere il giudice degli interessi legittimi. Il fatto che nel caso di specie le tariffe sono state determinate con legge anziché mediante lo strumento del provvedimento non sposta ovviamente i termini della questione, anche perché, a volere diversamente opinare, si consentirebbe al legislatore di derogare alle regole di riparto della giurisdizione ed al principio del «giudice naturale».

Infine, sono da rigettare le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, formulate dalla difesa della regione Puglia, la quale da un lato sostiene che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo erano stati già superati, alla data di notifica del ricorso, dalla normativa di cui all'art. 33 della l.r. n. 10/2007,

dall'altro che con i motivi aggiunti si censura una norma anch'essa superata (dalla modifica di cui alla successiva l.r. n. 16/2007).

Al riguardo, il Collegio osserva che:

la prima eccezione è infondata in quanto, come chiarito in precedenza, le disposizioni regionali che fanno riferimento alla norma della legge finanziaria statale sono state applicate per quanto concerne le prestazioni del mese di dicembre 2006, in assenza di una corrispondente norma regionale, per cui sotto questo sia pur limitato profilo sussiste ancora in capo alle ricorrenti l'interesse ad agire avverso la legge statale;

la seconda eccezione, che investe invece le tariffe da applicarsi nel 2007, poggia su un elemento meramente formale, in quanto, dal punto di vista sostanziale, non c'è differenza, se non quantitativa, fra gli effetti che derivano dall'applicazione della originaria versione dell'art. 33, comma 2, della l.r. n. 10/2007 (in cui si fa riferimento, quale tariffario su cui applicare lo sconto del 20%, alla deliberazione di G.R. n. 3006/1997) e quelli che derivano dall'attuale versione della norma in questione (in cui si fa invece riferimento alla deliberazione di G.R. n. 3784/1998). In entrambi i casi, ciò che si contesta è proprio l'imposizione dello «sconto», a prescindere dal tariffario sul quale esso opera.

Pertanto, il Tribunale è abilitato ad investire la Corte costituzionale della presente q.l.c.

V) Per ciò che attiene alla non manifesta infondatezza della q.l.c., il Collegio ritiene che le norme censurate siano confliggenti con gli artt. 32, 41, 97 e 117 Cost., per le seguenti ragioni.

V.1.) La tariffa, come è noto, è un valore numerico che esprime il costo di un bene o di un servizio, determinato in base a considerazioni e valutazioni che solitamente trascendono il puro e semplice riferimento ai costi dei fattori produttivi, e ciò per le ragioni espresse al precedente punto I. Inoltre, mentre nei mercati non soggetti a regolazione amministrativa l'operatore economico è libero di determinare il prezzo di vendita dei beni e servizi da lui erogati, adeguandolo continuamente agli incrementi dei costi di produzione, nel caso delle tariffe gli operatori privati che accettano il sistema della remunerazione a tariffa (e questo è ciò che accade per gli operatori sanitari privati accreditati con il S.S.N.) non possono adeguare i corrispettivi agli incrementi dei costi di produzione, essendo tale facoltà rimessa unicamente all'Autorità concedente.

Al riguardo, dispone l'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, il quale, ai commi 5 e 6, prevede espressamente che «...5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni, adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse.

6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi ...».

Come si vede, la norma menziona, quale elemento fondamentale di cui tenere conto nella determinazione delle tariffe, i costi di produzione (o, nello spirito della tariffa, una quota di essi) e prevede un certo iter istruttorio, basato sulla rilevazione periodica dei costi ma anche sulla revisione dei c.d. LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

V.2.) Queste regole, a prescindere dalle questioni inerenti i rapporti fra norma statale e norma regionale — quali definiti dall'art. 117 cost. — esprimono innanzitutto principi di buon senso, a cui la p.a. e il Legislatore non possono non attenersi, soprattutto allorquando il potere pubblicistico venga ad incidere sulla materia negoziale.

In effetti, il rapporto fra S.S.R. e strutture private appartiene al *genus* della concessione amministrativa, per cui esso si compone, secondo una nota e condivisa teoria, di provvedimenti (nel caso di specie, in primo luogo quello con cui viene rilasciato il c.d. accreditamento — *cfr.* al riguardo la l.r. pugliese 28 maggio 2004, n. 8, e s.m.i. — nonché quelli con cui vengono annualmente stabiliti i tetti di spesa), a cui «accede» un contratto privatistico, il quale stabilisce fondamentalmente la quantità di prestazioni che la struttura accreditata può erogare nell'anno di riferimento e il prezzo a cui tali prestazioni sono remunerate. Questo prezzo è sì costituito da una tariffa, ossia da un valore la cui determinazione è rimessa al concedente o ad un'altra autorità amministrativa, ma questo non significa che la tariffa non debba essere fissata in base a criteri oggettivi e verificabili dal contraente privato.

Ma, del resto, accade sovente in materia concessoria che insorgano controversie fra concedente e concessionario circa gli aspetti patrimoniali del rapporto e tali controversie trovano soluzione di fronte al giudice competente (o ad un collegio arbitrale), il quale è chiamato a verificare se la p.a. concedente ha ben applicato le clausole della concessione che stabiliscono le modalità di determinazione dei corrispettivi spettanti al concessionario (si pensi, ad esempio, alla nota vicenda delle concessioni autostradali, in cui l'incremento delle tariffe da applicare all'utenza — c.d. pedaggio — viene determinato dall'ANAS in base ad una serie di parametri, fra cui l'importo degli investimenti operati dal concessionario in un arco temporale di riferimento).

Se però, come nel caso di specie, la tariffa viene fissata con legge e la relativa norma si limita ad imporre uno sconto (oltretutto del 20%) sulle tariffe vigenti, senza dare conto delle ragioni della misura fissata (si pensi alla circostanza che la legge n. 296/2006 avrebbe potuto anche imporre uno sconto del 90% o del 70%), ne risultano violati i principi di cui all'art. 41 Cost. Tra l'altro, lo sconto viene applicato su tariffe molto risalenti (quelle statali rimontano al 1996, quelle regionali pugliesi al 1998) e ciò appare irragionevole, non potendosi dubitare del fatto che, in dieci anni, i costi dei fattori produttivi (si pensi, per tutti, alla remunerazione del personale) siano cresciuti, a volte anche sensibilmente. Ma in ogni caso, anche se per ipotesi i costi di produzione fossero rimasti costanti o addirittura diminuiti nel periodo di tempo summenzionato, ciò avrebbe dovuto risultare da una compiuta istruttoria, quella stessa istruttoria che ha preceduto l'adozione dei dd.mm. 22 luglio 1996 e 12 settembre 2006 e della deliberazione di G.R. a. 3784/1998 (vedasi a quest'ultimo riguardo la documentazione depositata dalla Regione in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 759/2007).

Ed in effetti, tenuto conto del fatto che il d.m. 12 settembre 2006 ha confermato le tariffe del 1996, con ciò volendo significare che quelle tariffe sono da ritenere ancora congrue a distanza di dieci anni dalla loro determinazione, non si può non rilevare la contraddittorietà del legislatore statale, il quale, dopo appena tre mesi dall'approvazione del d.m. 12 settembre 2006 — pubblicato fra l'altro nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2006 — Ritiene non più congrue le predette tariffe.

V.3.) Naturalmente, le difficoltà che alle strutture private derivano dall'applicazione delle regole di cui all'art. 1, comma 796, let. o) della legge n. 296/2006 ed all'art. 33, l.r. n. 10/2007 sono in grado di compromettere anche la piena esplicazione del diritto di cui all'art. 32 Cost., visto che le strutture private accreditate potrebbero incontrare difficoltà a garantire la piena funzionalità dei servizi, il che, in un sistema che vede la sanità pubblica non in grado di assicurare tempestivamente l'erogazione delle prestazioni sanitarie, può compromettere il diritto alla salute e il diritto di libera scelta dei cittadini-utenti. A questo riguardo, si deve evidenziare che la presenza significativa degli operatori privati nel S.S.N. risponde ad esigenze insopprimibili dell'amministrazione sanitaria, la quale non riesce, con le proprie strutture, a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli utenti, per cui non si potrebbe nemmeno sostenere che le strutture private, se ritengono non convenienti le tariffe, possono «uscire» dal sistema. Spetta invece all'amministrazione competente, previa adeguata istruttoria, decidere se rilasciare o meno l'accreditamento (questo, in base alla legislazione pugliese, compete alla regione) e stabilire annualmente il volume di prestazioni che intende acquistare dai privati (questo compete invece alle A.s.l. territoriali); nel momento in cui rilascia l'accreditamento e fissa i tetti di spesa annuali, l'Amministrazione sanitaria riconosce di aver bisogno dell'ausilio degli operatori privati, i quali vanno però adeguatamente remunerati.

V.4.) La mancanza (o comunque la non allegazione) di una compiuta istruttoria dà luogo altresì ad una violazione dell'art. 97 cost., in quanto la p.a. (e la cosa vale anche per il legislatore-amministratore, ovviamente) deve sempre porre a base del proprio operato un'adeguata conoscenza dei fatti, della quale deve dare conto nella motivazione del provvedimento terminale. Nel caso della legge, naturalmente, la motivazione può anche consistere nel richiamo, espresso o implicito, ai lavori preparatori o ad altri atti (nella specie, però, l'istruttoria, che pure il legislatore della legge n. 296/2006 ritiene necessaria, viene espressamente posticipata, il che dà luogo ad un'illogica inversione del procedimento).

V.5.) Da ultimo, il sistema delineato dall'art. 1, comma 796, let. o) della legge finanziaria per il 2007, recepito in pieno dal legislatore pugliese, si pone in contrasto con l'art. 117 cost., nel momento in cui lo Stato non si limita a dettare i criteri per la fissazione delle tariffe da parte delle regioni, ma le fissa direttamente. A tal proposito, pur potendosi astrattamente ritenere che le esigenze di contenimento della spesa pubblica e il conseguente potere dello Stato di dettare norme di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, cost.) militino nel senso della legittimità *in parte qua* della legge n. 296/2006, si deve tenere conto dei recenti arresti della Corte costituzionale in materia di limiti della legislazione statale in tema di individuazione dei settori in cui le regioni debbono operare «tagli»: il riferimento è alle note sentenze della Consulta 390 del 2004, 417 e 449 del 2005, 88 del 2006 e 157 del 2007, in cui si è ritenuto non spettare allo Stato l'individuazione dettagliata delle voci di costo dei bilanci regionali da ridurre, potendo il legislatore statale stabilire solo i principi fondamentali della materia e, al limite, la misura delle riduzioni di spesa.

Nel caso di specie, però, il Legislatore statale non si è limitato a ciò, in quanto lo sconto del 20% viene applicato al tariffario vigente nella sua globalità, il che è come dire che lo Stato ha rideterminato nel dettaglio le tariffe in questione.

VI) Per tutto quanto detto, non appare nemmeno utile l'invocazione, contenuta nell'*incipit* del comma 796 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 alle esigenze di «... garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006 ...», sia perché tali ragioni non possono essere opposte, in assenza di adeguata istruttoria, agli operatori privati, sia perché non appare costituzionalmente giustificata l'incisione di interessi privati in nome delle sempre invocate ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Tali esigenze, se portate alle estreme conseguenze, potrebbero autorizzare, ad esempio, anche la riduzione, in corso d'opera, dei corrispettivi dovuti agli appaltatori di lavori pubblici o delle retribuzioni dei dipendenti della p.a., il che non appare conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento, il quale, come sottolineato in precedenza, riconosce e tutela la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica. In materia sanitaria, il contenimento della spesa può essere perseguito attraverso incisivi controlli sulla congruità delle prescrizioni mediche e attraverso una migliore organizzazione complessiva e non solo mediante tagli alle tariffe (le quali ben possono essere ridotte, ma solo se ne dimostri l'incongruità).

Del resto, in una vicenda analoga, in cui pure la p.a. utilizzando lo strumento legislativo, ha inciso unilateralmente su diritti di concessionari pubblici, il giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, sez. I, ord. 23 maggio 2007, n. 880) ha investito della questione il giudice comunitario, ritenendo non manifestamente infondata la questione di compatibilità comunitaria (artt. 43, 49 e 56 del Trattato, nonché i principi comunitari in materia di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento) dell'art. 12 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nell'art. 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40, nella parte in cui dispone la revoca delle concessioni relative alla realizzazione di alcune tratte ferroviarie ad alta velocità (c.d. TAV), con estensione dei relativi effetti alle convenzioni stipulate con i general contractors, nonché nella parte in cui limita l'indennizzo riconoscibile in favore di questi ultimi secondo quanto stabilito dal comma 8-*duodevices*.

VII) Riassumendo, il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 1, comma 796, let. o) della legge n. 296/2006, in relazione ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e nei limiti dell'interesse delle ricorrenti (prestazioni erogate nel mese di dicembre 2006);

del combinato disposto fra il citato art. 1, comma 796, let. o) della legge n. 296/2006 e l'art. 33, comma 2, della l.r. pugliese n. 10/2007, come modificato dall'art. 2 della l.r. pugliese n. 16/2007, nella parte in cui tali norme impongono alle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate con il S.S.R. (ed in particolare alle ricorrenti) una decurtazione del 20% sulle tariffe di cui alla deliberazione di G.R. n. 3784/1998.

P. Q. M.

Solleva la questione della legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 796, let. o) della legge n. 296/2006 e dell'art. 33, comma 2, della l.r. pugliese n. 10/2007, come modificato dall'art. 2 della l.r. pugliese n. 16/2007, per contrasto con gli artt. 32, 41, 97 e 117 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale della Puglia, e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed al Presidente del Consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Lecce, in Camera di consiglio, il 27 settembre 2007.

Il Presidente: CAVALLARI

L'estensore: CAPITANIO

N. 28

Ordinanza del 25 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Barcellona P. G. - Sezione distaccata di Milazzo nel procedimento penale a carico di Marzo Bruna

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza, a fronte della previsione di termini di prescrizione più lunghi per reati meno gravi.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

In esito alla discussione delle parti e vista l'ordinanza del 12 luglio 2007;

Premesso che si ritiene di non potere pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputata appellante;

Ritenuta la rilevanza della questione poiché, qualora nella specie fosse applicabile il termine triennale di prescrizione, il delitto contestato, e per il quale è consentita l'irrogazione di pena c.d. paradetentiva, risulterebbe estinto già prima della adozione della sentenza appellata, pur tenendo conto di atti interruttivi e sospensivi, questi ultimi ridotti a gg. sessanta, se superiori;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, atteso che il sistema normativo in un caso del genere impone un termine di prescrizione più breve (tre anni, e non cinque), mentre per fattispecie incriminatici meno gravi, e che proprio per ciò non consentono l'irrogazione di pena paradetentiva, opererebbe il maggiore termine quinquennale se il fatto è anteriore alla legge n. 251/2005, altrimenti persino il termine di anni sei (*cf.* art. 612, comma primo, c.p.);

Ritenuta la inequivocabilità della interpretazione in tal senso della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (*cf.* Cass., sez. fer., 31 agosto 2006, n. 29786), atteso che non si rinvencono nel sistema altri reati che siano puniti con pene diverse dalle detentive e dalle pecuniarie;

Ritenute, a questo punto, sia la irragionevolezza del nuovo sistema normativo, sia la violazione del principio di uguaglianza rispetto a situazione differenti, nel senso che restano disciplinati in modo più favorevole per il reo fatti considerati di più grave natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo:

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma quinto, c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di anni tre;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento;

Dispone altresì, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Milazzo, letta all'udienza dibattimentale penale del 25 settembre 2007.

Il giudice: MARTELLO

N. 29

*Ordinanza del 10 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Forlì
nel procedimento penale a carico di Giovinazzo Massimiliano*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza, a fronte della previsione di termini di prescrizione più lunghi per reati meno gravi.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato;

Preso atto del contenuto della norma di cui all'art. 157, comma 5, c.p., secondo cui quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine (di prescrizione) di tre anni;

Rilevato che altro significato non pare potersi annettere alla disposizione *de qua* se non quello di un richiamo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali stabilita l'applicabilità delle cosiddette sanzioni paradedentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 52 del d.lgs n. 274/2000;

Atteso che il citato art. 52 stabilisce una sorta di *summa divisio* tra i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati, per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che in luogo delle pene detentive, si applichi — con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione — o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni paradedentive sono applicabili soltanto se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi). È di evidenza pertanto come per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile è solo quella pecuniaria, il termine di prescrizione sia, a norma del novellato art. 157 c.p., quello previsto dal primo comma (sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni), mentre nei casi di maggior gravità, quali quelli per i quali è prevista la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il termine si riduce a tre anni;

Considerato pertanto che la previsione in disamina appare priva di razionalità intrinseca e tale da pregiudicare il principio di ragionevolezza ed il canone di uguaglianza previsti dall'art. 3 della Costituzione, talché la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5, c.p., come novellato dalla legge n. 251 del 2005, art. 6, appare rilevante e non manifestamente infondata nella parte in cui appunto prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva a pecuniaria, si applica, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il termine di tre anni.

P. Q. M.

Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'art. 157, comma 5, c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine prescrizione di tre anni.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza e la sospensione del giudizio in corso.

Si notifici alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Forlì, il 3 luglio 2007.

Il giudice di pace: LAGHI

N. 30

*Ordinanza dell'8 agosto 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Licordari Antonina ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 954/2004 R.G. App. nei confronti di Licordari Antonina e Triolo Fortunato, giudicati con sentenza dd. 29 settembre 2003 del Tribunale di Udine con la quale i medesimi imputati sono stati assolti dal reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7 c.p. con la formula perché il fatto non sussiste, sentenza gravata da rituale appello del pubblico ministero del Tribunale di Udine, con richiesta, da parte di quest'ultimo, di condanna degli imputati, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 13 giugno 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost..

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei

valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost..

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen. , come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e III Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 13 giugno 2006.

Il Presidente: GULOTTA

08C0094

n. 31

*Ordinanza del 19 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Parma
nel procedimento penale a carico di Ceruti Violentino*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato meno gravi per le quali sono previsti termini di prescrizione più lunghi.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del processo d'appello n. 14/2005 registro del tribunale, che vede come imputato appellante Ceruti Violentino, osserva quanto segue.

Con sentenza pronunciata il 19 aprile 2005, il Giudice di pace di Parma ha condannato il Ceruti alla pena di euro 1.032 di multa per i reati di cui agli articoli 582, 594 e 612 del codice penale, tutti commessi in Parma il 30 novembre 2002 in danno del cittadino albanese Cela Aulon. Il Ceruti ha proposto tempestivamente impugnazione avverso la suddetta sentenza di condanna ed il dibattimento d'appello davanti a questo tribunale è già iniziato. Con memoria

depositata nella cancelleria del tribunale il 12 settembre 2007, il difensore dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 157, comma quinto del codice penale, nella parte in cui la suddetta norma non prevede un termine di prescrizione di tre anni anche per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace e puniti esclusivamente con la pena pecuniaria della multa o dell'ammenda.

In estrema sintesi, le argomentazioni dedotte dal difensore a sostegno della suddetta eccezione sono le seguenti:

ai sensi del nuovo comma quinto dell'articolo 157 del codice penale, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 251/2005, ai reati oggi di competenza del giudice di pace puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, ovvero con le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, deve essere applicato il termine di prescrizione di tre anni;

in virtù del comma primo dello stesso articolo 157 del codice penale, per i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria, e quindi in astratto di minore gravità rispetto a quelli puniti con le pene cosiddette «paradetentive», è invece previsto un termine di prescrizione assai più lungo, pari a sei anni per i delitti ed a quattro anni per le contravvenzioni;

tale meccanismo comporta una disparità di trattamento del tutto irragionevole, idonea a ledere i principi tutelati dall'articolo 3 della Costituzione e non eliminabile per via interpretativa dal giudice ordinario;

alla palese incongruenza del testo legislativo può porsi rimedio soltanto con un intervento della Corte costituzionale, che, mediante la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del comma quinto dell'articolo 157 del codice penale, renda applicabile il termine di prescrizione di tre anni anche ai reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria;

la questione è rilevante ai fini della decisione da adottare nel presente processo, perché, nel caso in cui il Giudice delle leggi dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'articolo 157 del codice penale nei termini prospettati, ovvero ritenesse applicabile il termine di prescrizione di tre anni anche ai reati di competenza del giudice di pace e puniti con la sola pena pecuniaria, dovrebbero considerarsi estinti per prescrizione tutti i reati ascritti all'appellante, ovvero anche i reati di ingiuria e minaccia, essendo ormai interamente decorso dall'episodio oggetto del processo il termine massimo di tre anni e nove mesi.

Tanto premesso, osserva questo giudice che effettivamente la disposizione di cui al nuovo testo dell'articolo 157, comma quinto del codice penale non appare conforme ai principi tutelati dall'articolo 3 della Carta costituzionale, anche se per ragioni diverse da quelle prospettate dal difensore dell'imputato appellante.

Va preliminarmente rilevato che senza alcun dubbio la norma qui in esame fa riferimento ai reati di competenza del giudice di pace per i quali sono previste, sia pure in via alternativa rispetto alla multa ed all'ammenda, le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. In tale categoria di reati è compreso anche uno dei delitti ascritti all'imputato Ceruti, ovvero quello di lesioni personali volontarie, in relazione al quale deve dunque oggi ritenersi applicabile il termine di prescrizione di tre anni previsto dall'articolo 157, comma quinto del codice penale, con l'aggiunta dell'ulteriore periodo di nove mesi in virtù di quanto previsto dal successivo articolo 161 del codice penale. Orbene, sulla base di questa lettura del più volte citato comma quinto dell'articolo 157, che ad avviso di questo giudice non si presta ad alcuna interpretazione alternativa, i dovrebbe dichiarare l'estinzione del reato di lesioni personali volontarie ascritto al Ceruti, essendo ormai interamente decorso dal fatto — commesso, secondo la prospettazione del capo d'accusa, il 30 novembre 2002 — il termine massimo di prescrizione, pari, come si è appena detto, a tre anni e nove mesi.

Per contro, sicuramente non si sono estinti i reati di ingiuria e minaccia ascritti al Ceruti, per i quali opera il termine di prescrizione più lungo previsto per i delitti di competenza del giudice di pace puniti con la sola sanzione pecuniaria, pari, ai sensi dell'articolo 157, comma primo del codice penale, ad anni sei, ma che nel caso di specie va in concreto determinato nella misura di cinque anni, sulla base del principio della norma più favorevole di cui all'articolo 2 del codice penale.

Orbene, ad avviso di questo giudice l'attuale assetto dell'istituto della prescrizione, così come regolato dal nuovo testo dell'articolo 157 del codice penale, come novellato dalla legge n. 251 del 2005, comporta una palese disparità di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione razionale, perché, in relazione alle ipotesi di reato di competenza del giudice di pace, prevede un termine di prescrizione più breve, e quindi nella sostanza un trattamento sanzionatorio più favorevole, per violazioni obiettivamente più gravi di quelle per le quali è previsto un termine di prescrizione più lungo.

Peraltro, tale incongruenza appare di solare evidenza proprio nella fattispecie in esame, posto che il termine di prescrizione più breve dovrebbe essere applicato al delitto di cui all'articolo 582 del codice penale, che è punito con una pena edittale più grave di quella prevista per i reati di cui agli articoli 594 e 612 del codice penale e che tutela un

bene giuridico — l'integrità fisica — sicuramente di rango più elevato rispetto a quelli protetti dalle fattispecie in tema di ingiuria e minaccia.

Ma l'incongruenza assume i toni di un vero e proprio paradosso laddove si considerino i risultati dell'applicazione della disciplina del nuovo articolo 157 ad una medesima fattispecie criminosa che preveda forme aggravate dell'ipotesi base: infatti, prendendo ad esempio il delitto di ingiuria, per effetto delle nuove disposizioni di cui all'articolo 157 del codice penale, il termine di prescrizione per l'ipotesi semplice di cui al primo comma dell'articolo 594 del codice penale, oggi punita con la sola pena pecuniaria della multa, va individuato in quello ordinario di sei anni, mentre il termine di prescrizione per le ipotesi aggravate previste dai commi terzo e quarto della stessa norma, per le quali sono attualmente applicabili le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, è quello più breve di tre anni.

Come ha già rilevato anche la suprema Corte di cassazione (sezione feriale, ordinanza n. 29786 del 31 agosto 2006), tale aporia normativa vulnera contemporaneamente i principi della ragionevolezza e dell'uguaglianza, entrambi tutelati dall'articolo 3 della Costituzione, e non può essere risolta mediante un'interpretazione *in malam partem*, non consentita al giudice ordinario.

Peraltro, questo giudice non condivide la soluzione prospettata dal difensore dell'imputato per porre rimedio alla palese irragionevolezza della nuova disciplina della prescrizione in tema di reati di competenza del giudice di pace. Come si è già detto, il difensore chiede che l'articolo 157 del codice penale sia emendato dalla Corte costituzionale in modo che sia applicabile anche ai reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria il termine di prescrizione di tre anni. Se non che, ad avviso di questo giudice, una siffatta soluzione non eliminerebbe gli aspetti di irragionevolezza dell'articolo 157 del codice penale: infatti, accedendo alla tesi prospettata dal difensore, ovvero uniformando al livello più basso il termine di prescrizione previsto per i reati di competenza del giudice di pace, persisterebbe comunque nel sistema un'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento, poiché in tale ipotesi per i delitti di competenza del giudice di pace sarebbe previsto in maniera generalizzata un termine di prescrizione di tre anni, sensibilmente e soprattutto irragionevolmente più breve rispetto a quello di quattro anni stabilito per tutte le contravvenzioni rimaste di competenza del tribunale in composizione monocratica. Come si è appena detto, tale risultato non appare razionale, posto che, per definizione, le contravvenzioni vanno considerate reati meno gravi rispetto ai delitti.

In conclusione, se è ragionevole che il termine di prescrizione debba essere commisurato alla gravità dei reati, la disciplina risultante dalla nuova formulazione dell'articolo 157, comma quinto del codice penale appare priva di ogni giustificazione razionale e come tale in contrasto con i principi di equità e ragionevolezza tutelati dall'articolo 3 della Carta costituzionale.

Per quel che si è detto, deve quindi essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 157, comma quinto, del codice penale, come sostituito dall'articolo 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il termine di prescrizione di tre anni per i reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui è stata data lettura in udienza, sia notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Parma, addì 19 settembre 2007

Il giudice: MASTROBERARDINO

N. 32

*Ordinanza del 9 febbraio 2007 emessa dal Giudice di pace di Pisa
nel procedimento civile promosso da S.R. Termotecnica S.n.c. contro Comune di Crespina*

Circolazione stradale - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Configurazione dell'omessa comunicazione come fattispecie di illecito amministrativo sanzionato pecuniariamente - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Sostanziale imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Difetto di ragionevolezza - Contrasto con il principio *nemo tenetur se detegere*, operante nel sistema sanzionatorio amministrativo - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza n. 23/2007 di restituzione atti per *jus superveniens*.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lett. *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214, e 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 528/2005 R.G., promossa da S.R. Termotecnica S.n.c., con sede in Cascina (Pisa), via Friuli n. 3/5, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. Daniela Bilotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Santa Maria n. 9, Pisa, ricorrente;

Contro Comune di Crespina, in persona del sindaco *pro tempore*, resistente.

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa *ex art.* 22, legge n. 689/1981 e succ. modif.

1) Con ordinanza del 22 novembre 2005 questo giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni nella legge 1º agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in detti articoli prevedono quale fattispecie di violazione amministrativa l'omissione da parte del proprietario del veicolo della comunicazione dei dati del conducente non immediatamente identificato al momento della violazione commessa ed accertata, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per le ragioni che di seguito si richiamano:

«Un primo profilo di costituzionalità che si rimette al vaglio della Corte concerne la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza. La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, preveda un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in una situazione uguale (*cf.* ad es. Corte cost. 29 dicembre 1972, n. 200), posto che un trattamento differenziato può trovare legittima applicazione solo ove vi sia l'indefettibile presenza di ragionevoli motivi oggettivamente rilevabili a giustificazione di tale trattamento differenziato.

Nel caso specifico il difetto di ragionevolezza risulta rilevabile in considerazione del fatto che la norma di cui all'art. 126-*bis*, comma 2, c.d.s., che stabilisce l'obbligo per il proprietario di comunicare i dati del conducente, si configura in sostanza come un obbligo di denuncia di violazioni di tipo amministrativo posto a carico della generalità dei cittadini, laddove invece un obbligo di denuncia di tutti i reati, e quindi di fatti quantomeno in astratto configurabili come illeciti di natura più grave rispetto agli illeciti di tipo amministrativo, risulta previsto esclusivamente per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, mentre a sua volta il cittadino, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, commette un reato solo in caso di omissione di denuncia di un delitto contro la personalità dello stato per il quale la legge stabilisce

la pena dell'ergastolo; solo in tale ipotesi la legge sanziona l'omessa denuncia di reato, mentre non incorre in alcun illecito il cittadino, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che ometta la denuncia di reati tra quali, volendo indicare alcune fattispecie particolarmente gravi, l'omicidio volontario, lo stupro, la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Se dunque l'omessa denuncia di tali reati, anche gravissimi, non comporta conseguenze per il comune cittadino, risulta irragionevole sul piano del principio di uguaglianza la previsione di sanzioni per l'omessa denuncia di fatti costituenti semplici illeciti amministrativi.

Qualora la norma contestata venga interpretata non tanto come un obbligo di denuncia (essendo l'autorità già a conoscenza del fatto, del quale è però sconosciuto l'autore) quanto come un obbligo di rendere testimonianza, emerge poi un secondo profilo di incostituzionalità in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost. oltre che ancora in relazione all'art. 3. Se è vero infatti che vi è l'obbligo per il cittadino chiamato dall'autorità giudiziaria a rendere testimonianza su fatti dei quali sia a conoscenza, è anche vero che nessuno può essere chiamato non solo a testimoniare contro se stesso, ma neppure a rendere dichiarazioni dalle quali potrebbe scaturire un procedimento sanzionatorio a suo carico, e ciò in relazione al principio fondamentale *nemo tenetur se detegere*, riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenale (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2004, n. 11412: "in tema di procedimento disciplinare a carico del notaio, in applicazione del principio fondamentale *nemo tenetur se detegere*, il notaio non può essere costretto a rendere dichiarazioni in seguito alle quali possa essere successivamente esposto a un procedimento sanzionatorio").

La norma contestata viene invece a configurare un vero e proprio obbligo di testimoniare contro se stessi in tutte le ipotesi in cui il proprietario del veicolo sia stato anche l'effettivo conducente dello stesso al momento del rilievo dell'infrazione, con conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.; ciò in quanto vi è una evidente incompatibilità tra l'obbligo di denuncia o di testimonianza, configurato dalla norma contestata, e la situazione di un soggetto (il proprietario del veicolo) che può essere portatore di un interesse che può contrastare con il dovere di rispondere secondo verità; interesse riconosciuto e garantito dall'ordinamento in base al principio *nemo tenetur se detegere* principio che deve ritenersi operante non soltanto nell'ambito del procedimento penale, ma anche nel sistema sanzionatorio amministrativo, i cui principi generali, stabiliti negli artt. 1-12, legge 24 novembre 1981, n. 689, in linea generale ricalcano i principi del diritto penale.

E' vero che la Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo il caso che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anziché: "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", ha precisato che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada". Tuttavia la Corte ha precisato anche che "in tal modo viene fugato il dubbio — che pure è stato avanzato da taluni dei remittenti — in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente". La Corte si è quindi limitata ad esaminare la questione di costituzionalità della decurtazione a carico del proprietario persona fisica dei punti dalla patente, quale sanzione accessoria ad altra violazione, mentre nel caso di specie viene sottoposto alla Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale della omessa comunicazione quale autonoma fattispecie di violazione».

2) La Corte costituzionale, con ordinanza n. 23 del 2 febbraio 2007, ha dato atto che successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, «il comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato il testo dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada», e cioè la norma censurata da questo giudice, e che «in forza di tale *ius superveniens*, le conseguenze della mancata comunicazione dei "dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione" risultano oggetto di una nuova disciplina, atteso che in base al novellato testo dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada "il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000"». Sulla base di tali presupposti la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

3) Ciò Premesso, questo giudice di pace ritiene di dover confermare la piena rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, per i motivi di seguito rilevati:

innanzitutto, l'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nel testo modificato dal comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, non è automaticamente applicabile al caso di specie, atteso che in materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultante dall'art. 1 della legge n. 689/1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole (*cf.*, fra le altre, Cass. civ., sez. lavoro, 19 giugno 2004, n. 11459, Cass. civ., sez. lavoro, 26 novembre 2002, n. 16699, Cass. civ., sez. lavoro, 4 maggio 2002, n. 6405, Cass. civ., sez. I, 21 giugno 1999, n. 6232, Cass. civ., sez. I, 12 maggio 1999, n. 4704, Cass. civ., sez. I, 12 settembre 1998, n. 9091, Cass. civ., sez. I, 14 novembre 1992, n. 12240). Alla violazione contestata alla parte ricorrente continua pertanto ad applicarsi la norma del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

oltre a ciò, deve essere rilevato che, anche laddove si ritenesse applicabile al caso di specie la nuova normativa introdotta dal comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, l'unico effetto concreto sarebbe la previsione di una sanzione pecuniaria inferiore a quella precedentemente prevista, e cioè da € 250,00 ad € 1.000,00, anziché da € 357,00 ad € 1.433,00. Nel caso di specie oggetto dei rilievi di incostituzionalità non è l'importo della sanzione eventualmente dovuta ma bensì la previsione dell'obbligo per il proprietario del veicolo od altro obbligato in solido, sia esso persona fisica che giuridica, di comunicare il nominativo del conducente, il cui mancato adempimento comporta una sanzione pecuniaria. Sotto tale profilo il nuovo dettato normativo nulla ha introdotto di nuovo e di diverso rispetto alla precedente disciplina; ciò che viene richiesto alla Corte è pertanto di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della omessa comunicazione quale autonoma fattispecie di violazione, a prescindere dall'entità della sanzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Conferma la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in detti articoli prevedono quale fattispecie di violazione amministrativa l'omissione da parte del proprietario del veicolo della comunicazione dei dati del conducente non immediatamente identificato al momento della violazione commessa ed accertata, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione;

Conferma la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti

Ordina la restituzione degli atti unitamente alla presente ordinanza alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sul merito della questione di legittimità sollevata.

Pisa, addì 8 febbraio 2007

Il giudice di pace: CECCARINI

Ad integrazione della sopracitata ordinanza il giudice di pace sottoscritto ordina la notificazione della presente alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale con gli atti del giudizio e la prova delle notificazioni e comunicazioni.

Pisa, addì 6 aprile 2007

Il giudice di pace: CECCARINI

08C0096

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al titolo dell'ordinanza n. 840 del registro ordinanze 2007

Il titolo e i riferimenti normativi relativi all'ordinanza n. 840/2007 riportati sia nel sommario che alla pag. 79 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 4 del 23 gennaio 2008, sono rettificati come segue:

Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale, non muniti del diploma di laurea e già inquadrati nell'area «C» - Inquadramento nel nuovo ruolo direttivo dei Direttori e Direttori-vice dirigenti o in un istituendo nuovo ruolo speciale - Mancata previsione - Irragionevolezza e disparità di trattamento - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

— Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, art. 152, commi 1, 2 e 3.

— Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

08C0104

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-009) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00) - annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60) - annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 2 2 0 *

€ 5,00